



DM GARANZIE DI ORIGINE – Regole Applicative



Indice

1.	SEZIONE COMUNE.....	6
1.1.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	6
1.2.	ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	6
1.2.1.	DEFINIZIONI COMUNI.....	6
1.2.2.	DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE ELETTRICO.....	8
1.2.3.	DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI GAS RINNOVABILI.....	11
1.2.4.	DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE TERMICO.....	12
1.3.	FUNZIONALITA' OPERATIVE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE GARANZIE DI ORIGINE.....	13
1.3.1.	CONTO PROPRIETÀ.....	14
1.3.2.	QUALIFICA IGO.....	15
1.3.3.	VARIAZIONI TITOLARITÀ DEGLI IMPIANTI QUALIFICATI.....	16
1.3.4.	VALIDITÀ DELLE GARANZIE DI ORIGINE.....	17
1.4.	TRASFERIMENTO DELLE GO TRA GLI OPERATORI.....	17
1.5.	COMPENSAZIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE.....	18
1.6.	PRECISAZIONI IN MERITO AI PROCESSI DI CONVERSIONE.....	19
1.7.	VERIFICHE E CONTROLLI SUGLI IMPIANTI.....	19
1.7.1.	VERIFICHE SULLA SOSTENIBILITÀ A CURA DEL COMITATO BIOCARBURANTI.....	20
1.8.	RICONOSCIMENTO DELLE GO ESTERE.....	21
1.9.	CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE.....	21
2.	SEZIONE ENERGIA ELETTRICA.....	23
2.1.	PROCESSO DI QUALIFICA IGO.....	23
2.1.1.	SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICA IGO.....	24
2.1.2.	MODALITA' E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUALIFICA IGO.....	25
2.1.3.	VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUALIFICA IGO.....	27
2.1.4.	PRECISAZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA IGO.....	29
2.1.5.	SERVIZI AUSILIARI.....	30

2.1.6.	PRECISAZIONI PER GLI IMPIANTI IBRIDI.....	33
2.2.	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER QUALIFICATI IGO.....	34
2.3.	ACQUISIZIONE MISURE ED EMISSIONE GO.....	36
2.4.	RICHIESTA DI EMISSIONE.....	36
2.4.1.	RICHIESTA DI EMISSIONE PER IMPIANTI IBRIDI E A POMPAGGIO.....	38
2.4.2.	RICHIESTA DI EMISSIONE DELLE GO NELL'AMBITO DI PPA.....	38
2.5.	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GARANZIE DI ORIGINE.....	38
2.6.	ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE DI ORIGINE.....	39
2.6.1.	ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE D'ORIGINE DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA.....	39
2.6.2.	ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	40
2.7.	SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE AGLI OPERATORI.....	41
2.8.	GARANZIE DI ORIGINE NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE.....	41
3.	SEZIONE GAS RINNOVABILI.....	43
3.1	SEZIONE BIOMETANO.....	44
3.1.1.	QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO INCENTIVATI (A.1).....	44
3.1.2.	PROCESSO DI QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO NON INCENTIVATI (A.2).....	45
3.1.2.1.	REQUISITI NECESSARI PER LA QUALIFICA IGO.....	47
3.1.2.2.	SERVIZI AUSILIARI.....	48
3.1.3.	EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	50
3.1.3.1.	EMISSIONE DELLE GO DERIVANTI DA IMPIANTI INCENTIVATI.....	51
3.1.3.2.	EMISSIONE DELLE GO DERIVANTI DA IMPIANTI NON INCENTIVATI.....	52
3.1.4.	GO DERIVANTI DA CONTRATTI DI VENDITA DI BIOMETANO TRA IL PRODUTTORE E L'UTILIZZATORE FINALE.....	52
3.1.5.	ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE DI ORIGINE.....	52
3.1.6.	TRANSFERIMENTO DELLE GARANZIE DI ORIGINE TRA OPERATORI.....	54
3.1.7.	SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE AGLI OPERATORI.....	54
3.1.8.	GARANZIE DI ORIGINE NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE.....	54



3.1.8.1.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A IMPIANTI INCENTIVATI DAL DM 2018.....	55
3.1.9.	ACQUISIZIONE DELLE MISURE.....	56
3.1.9.1.	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GARANZIE DI ORIGINE.....	57
3.1.9.1.1.	IMPIANTI INCENTIVATI AI SENSI DEL DM 2018.....	57
3.1.9.1.2.	IMPIANTI INCENTIVATI AI SENSI DEL DM 2022.....	57
3.1.9.1.3.	IMPIANTI NON INCENTIVATI.....	72
3.1.10.	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI.....	72
	SEZIONE IDROGENO RINNOVABILE.....	74
3.2.1.	QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO.....	74
3.2.1.1.	SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICA IGO.....	74
3.2.1.2.	PROCESSO DI QUALIFICA IGO.....	74
3.2.2.	EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	74
3.2.3.	ACQUISIZIONE DELLE MISURE.....	75
3.3	SEZIONE ALTRI GAS RINNOVABILI.....	77
3.3.1.	PROCESSO DI QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ALTRI GAS RINNOVABILI..	77
3.3.2.	SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE AGLI OPERATORI.....	78
4.	SEZIONE ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA.....	80
4.1.	QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA.....	80
4.1.1.	SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICA IGO.....	82
4.2.	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GARANZIE DI ORIGINE.....	83
4.3.	GESTIONE ED EMISSIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA.....	83
4.3.1.	EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	83
	ALLEGATO I - CORRISPETTIVI GSE.....	84
	ALLEGATO II - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI DI MISURA PER L'EMISSIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI ENERGIA TERMICA E/O FRIGORIFERA DA FONTI RINNOVABILI.....	85
II.a.	Modalità di acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete ...	85
II.b.	Modalità di acquisizione dei dati di misura dell'energia termica e/o frigorifera.....	86



Il.b.1. Metodi di misura dell'energia termica/frigorifera	86
Il.b.2. Impianti alimentati a sole fonti rinnovabili	86
Il.b.3. Impianti ibridi.....	87



1. SEZIONE COMUNE

1.1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 19 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, l'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 stabilisce disposizioni specifiche in materia di Garanzie di Origine (nel seguito, anche GO).

In particolare, il comma 9 demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), su proposta dell'ARERA, la definizione delle modalità:

- a. di attuazione dell'articolo 46 e l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento della garanzia di origine da fonti rinnovabili nonché le loro modalità di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- b. per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità, anche prevedendo un versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione;
- c. con le quali è verificata la precisione, affidabilità o autenticità delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di rifiuto nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato alla Commissione europea.

In attuazione delle suddette disposizioni, è stato adottato il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 (nel seguito, Decreto GO).

Il Decreto GO è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, anche Ministero) ed è in vigore dal 18 luglio 2023.

Il presente documento disciplina le regole applicative connesse alla gestione dei processi relativi alle funzionalità del registro nazionale delle GO secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, del Decreto GO.

Si evidenzia che le modalità di acquisizione delle misure dell'energia elettrica nonché dell'energia termica e/o frigorifera prodotta e di quella immessa in rete dagli impianti di produzione qualificati ai fini dell'emissione delle GO sono state verificate positivamente da ARERA con Delibera 496/2023/R/com.

1.2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Per le finalità del presente documento valgono le definizioni di cui al Decreto GO oltre a quelle di seguito richiamate.

1.2.1. DEFINIZIONI COMUNI

AIB



Association of Issuing Bodies.

Cliente finale

Beneficiario dell'annullamento.

Dissemination Level (DL)

Attributo della GO che fornisce indicazione della rete in cui è immessa l'energia netta prodotta ovvero se la stessa è consumata in sito.

EAN

European Article Number. È il codice identificativo univoco dell'impianto qualificato IGO.

FER

Fonti Energetiche Rinnovabili.

GME

Gestore dei Mercati Energetici.

GO

Garanzia d'Origine.

HUB AIB

Piattaforma informatica per lo scambio internazionale delle GO con i Paesi aderenti all'AIB.

Impresa di vendita

Soggetto abilitato alla vendita di energia ai Clienti finali.

Operatore GO

Qualunque soggetto abilitato all'utilizzo delle funzionalità del registro nazionale delle GO a seguito dell'apertura di un conto proprietà. Ad esempio: Produttore, Impresa di vendita, Trader, Utilizzatore finale, Gestore di impianti di distribuzione stradale (solo per il settore GAS rinnovabili).

Piattaforma Certigy

Sistema informatico, accessibile tramite il Portale GO, per la gestione delle GO in coerenza con le funzionalità specifiche attribuite a ciascun operatore GO (emissioni, trasferimenti nazionali e internazionali, annullamenti).

Portale GO

Portale informatico per la qualifica degli impianti IGO degli impianti di produzione di energia elettrica da FER, per l'anagrafica delle qualifiche IGO e per la richiesta di apertura di conti proprietà.

Qualifica IGO



Processo di identificazione di un impianto di produzione di energia da FER propedeutico al rilascio della Garanzia di Origine.

Servizi Ausiliari

Si intendono i servizi (utenze e apparecchiature con assorbimento energetico) strettamente necessari al mantenimento dell'impianto di produzione in esercizio o in condizioni di riprendere la produzione. Per ulteriori dettagli si rimanda ai paragrafi dedicati ad ogni specifico settore.

Settore

Settore elettrico, dei gas rinnovabili e termico, ovvero del riscaldamento e/o raffrescamento, le cui peculiarità, rispetto all'attuazione della disciplina delle GO, sono specificate, rispettivamente, nei capitoli 2, 3 e 4, delle presenti regole applicative.

Soggetto responsabile delle misure

Soggetto responsabile dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia prodotta, immessa in rete o autoconsumata, trasmesse al GSE.

TO

Tariffa fissa Omnicomprensiva. Incentivo erogato dal GSE che prevede anche il ritiro dell'energia prodotta.

Trader

Soggetto che può effettuare operazioni di compravendita di energia.

Trasferimento interno

Si intendono tutte le transazioni di trasferimento delle GO dal conto proprietà di un Produttore al conto proprietà della controparte nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine (PPA) ovvero nell'ambito di accordi di vendita di biometano (art. 11, comma 5, lettera b) del Decreto GO).

1.2.2. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE ELETTRICO

Apparecchiatura di misura (AdM) o Contatore

Complesso di misura dell'energia prodotta o immessa in rete costituito dal misuratore e dai trasformatori amperometrici (TA) e trasformatori voltmetrici (TV).

BACHECA PPA

La Bacheca dei contratti compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Codice CENSIMP

Codice univoco identificativo dell'impianto di produzione generato dal sistema GAUDì di Terna (identificato ad esempio con IM_0123456).



Codice UP

Codice delle UP che costituiscono l'impianto (identificate ad esempio con UP_0123456_01, UP_0123456_02 ecc., se rilevanti, e UPN_0123456_01, UPN_0123456_02 ecc., se non rilevanti) create su GAUDÌ e validate dal Gestore di Rete.

Energia elettrica effettivamente immessa in rete

Energia elettrica prodotta ed immessa dall'impianto (attraverso le sue UP) nel punto di connessione alla rete, il cui valore è determinato dal Gestore di Rete e trasmesso al GSE. L'energia elettrica effettivamente immessa in rete è al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement.

Energia elettrica netta prodotta

Produzione lorda dell'UP diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione dell'energia alla rete elettrica.

Energia elettrica prodotta netta immessa in rete o Produzione netta immessa in rete

Minor valore fra l'energia elettrica netta prodotta e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete.

GAUDÌ

Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti. È il sistema informatico predisposto e gestito da Terna S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 124/10 e s.m.i.

Gestore di Rete

Soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica.

Potenza di impianto

È la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034.

Per gli impianti idroelettrici è costituita dalla somma, espressa in MW, delle potenze dei gruppi di produzione installati, dove per potenza del gruppo di produzione si intende il minor valore tra la potenza elettrica nominale del generatore e la potenza della turbina.

Per gli impianti fotovoltaici è il minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.

PPA

Power Purchase Agreement. Accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili sottoscritto tra un produttore e un soggetto intermediario o un cliente finale.

**Punto di connessione o Punto di consegna**

Punto della rete elettrica come definito dall'art.1.1.ee dalla Deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08 (cd. TICA).

Punto di misura

Punto fisico (identificato ad esempio con i codici PM_0123456_01, PM_0123456_02, ecc.) dell'impianto per identificare dove è stata installata l'Apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa in rete.

RID

Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 239/04, disciplinato ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni.

Sezione

Sistema coordinato di conversione di una fonte energetica primaria in energia elettrica, autosufficiente e in grado di produrre energia elettrica in modo autonomo dalle altre sezioni che costituiscono l'impianto. La suddivisione di un impianto in una o più sezioni è definita in GAUDÌ, in funzione della tipologia di impianto.

SSP

Scambio sul posto così come disciplinato ai sensi del Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP) dell'ARERA.

SSPC

Sistema semplice di produzione e consumo di cui al Testo Integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo – TISSPC - dell'ARERA

Unità di Produzione (UP)

L'insieme di uno o più gruppi di generazione nella disponibilità di un Utente del Dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite nel Capitolo 4 del Codice di rete di TERNA e approvate dal Gestore di Rete e tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Per le definizioni delle UP si rimanda al summenzionato Codice di rete.

Utilizzatore finale

Un cliente finale acquirente di energia rinnovabile nell'ambito di un contratto PPA registrato sulla Bacheca PPA.

TIME

Testo Integrato Misura Elettrica. Il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica allegato alla Delibera 568/2019/R/eel.

TIS



Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) allegato alla delibera ARG/elt 107/09.

1.2.3. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI GAS RINNOVABILI

Altri gas rinnovabili

Gas rinnovabili, come definiti all'articolo 2, comma 1, lett. k), del Decreto GO, diversi dal biometano e dall'idrogeno rinnovabile.

Bioidrogeno

Specifica tipologia di gas rinnovabile, ovvero idrogeno di origine biologica ottenuto da fonti biogeniche, quali bioliquidi, biomasse solide, biogas e biometano, attraverso processi biologici, termochimici e biotermochimici, nonché idrogeno prodotto a partire da processi elettrolitici alimentati da energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti biogeniche, ivi inclusa la parte biogenica dei rifiuti.

Energia netta prodotta associata al biometano o agli altri gas rinnovabili

Energia associata alla produzione lorda di gas rinnovabile (biometano o altro gas rinnovabile) immesso in rete diminuita dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari dell'impianto. Per l'individuazione dei servizi ausiliari è necessario riferirsi alla definizione di impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o), punto 2, del Decreto GO.

Energia netta prodotta associata all'idrogeno rinnovabile

Energia associata alla produzione lorda di idrogeno, calcolata con riferimento al potere calorifico inferiore, diminuita dei consumi energetici per la compressione o liquefazione, solo se non funzionali a rendere trasportabile l'idrogeno stesso. Al solo scopo di rendere trasportabile l'idrogeno, via pipeline o via carro bombolaio, l'energia associata alla compressione ad una pressione superiore a 30 bar e/o alla liquefazione non è da considerare in sottrazione.

DM 2018

Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante *"Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti"*.

DM 2022

Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 15 settembre 2022, n. 340, recante *"Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR"*.

Impianto di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti



Per impianto di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti si intende la stazione dove avviene l'erogazione di gas naturale, sia nella forma di gas naturale compresso (GNC) sia di gas naturale liquefatto (GNL) sia in entrambe le forme nello stesso impianto, per il rifornimento di veicoli che lo utilizzano nel settore dei trasporti.

Settore di utilizzo del biometano

È un attributo della GO biometano e indica il settore nel quale potrà essere annullata la GO. I settori di utilizzo del biometano sono:

- **settore trasporti**
Per usi nel settore dei trasporti si intende il biometano utilizzato come carburante in forma compressa o liquida per la trazione nel settore dei trasporti in accordo a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 107 del 16 marzo 2023.
- **settore altri usi**
Per altri usi si intendono tutte le modalità di impiego del biometano prodotto diverse dall'utilizzo come carburante nel settore dei trasporti e nel settore della generazione di energia elettrica non in cogenerazione. È incluso il biometano utilizzato nei settori industriale, residenziale, terziario e dell'agricoltura (come, ad esempio, reti di teleriscaldamento e reti calore per il riscaldamento di stalle, abitazioni e uffici). È altresì incluso l'utilizzo in impianti per la produzione di energia elettrica e termica in cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire unità riconosciute funzionanti in cogenerazione ad alto rendimento (c.d. CAR) ai sensi del D.lgs. n. 20/2007 come integrato dal DM 4 agosto 2011.
- **settore produzione di energia elettrica**
Per usi nel settore elettrico si intende l'utilizzo del biometano per la produzione di energia elettrica in impianti diversi da quelli CAR di cui al punto precedente.

Nel caso di impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi del DM 2018, il settore di utilizzo attribuito alle GO è il settore trasporti.

Nel caso di impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi del DM 2022, il settore di utilizzo attribuito alle GO è definito in fase di istruttoria finalizzata all'ammissione agli incentivi e coincide con la "Destinazione d'uso del biometano" definita nelle Regole Applicative del DM 2022.

TP

Tariffa Premio prevista dal DM 2022.

Utilizzatore finale

Un cliente finale acquirente con cui è stato sottoscritto un accordo per la vendita di biometano di cui all'art. 11, comma 5), lettera b) del Decreto GO.

1.2.4. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE TERMICO

Centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera



Impianto o insieme di impianti di produzione di energia termica e/o frigorifera, anche mediante sistemi di cogenerazione ad alto rendimento. Sono parte integrante della centrale anche i sistemi di pompaggio primari e di accumulo dell'energia termica.

Cogenerazione ad alto rendimento (CAR)

Cogenerazione che rispetta i requisiti di cui al D.Lgs. n. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e s.m.i..

Gestore del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento

Soggetto giuridico che ha nella propria disponibilità la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, sostiene le spese di esercizio della stessa, gestisce la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento

Sistemi costituiti da una o più centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera e dalla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Unità di cogenerazione

Parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso. Nel caso di unità di cogenerazione singola l'impianto di cogenerazione coincide con l'unità di cogenerazione.

Unità di produzione del calore

Parte di una centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera per la rete di teleriscaldamento la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte della centrale/impianto. L'unità di produzione del calore può coincidere con l'unità di cogenerazione.

1.3. FUNZIONALITA' OPERATIVE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE GARANZIE DI ORIGINE

Sul sito del GSE è pubblicato il **Manuale Utente GO**¹ che descrive nel dettaglio l'accesso alle seguenti funzionalità:

- apertura conto proprietà per ciascuno dei possibili profili (es. Produttore, Impresa di vendita, Trader, Gestore di impianti di distribuzione stradale, Utenti del servizio di dispacciamento in prelievo, Utilizzatore Finale);
- qualifica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'emissione delle Garanzie di Origine;
- cambi di titolarità;
- primo accesso alla Piattaforma Certigy;
- fatturazione.

¹ Il *Manuale Utente Garanzie di Origine* del Portale GO è disponibile alla sezione "Documenti" della pagina dedicata alle Garanzie di Origine del sito web del GSE.



Tutte le funzionalità riguardanti le movimentazioni GO (emissioni, trasferimenti e annullamenti) sono presenti nel **Manuale Utente** di Certigy².

Si specifica che entrambi i Manuali saranno oggetto di aggiornamento con l'introduzione delle modalità e dei requisiti necessari all'utilizzo delle nuove funzionalità introdotte con le presenti Regole Applicative.

Infine, si ricorda che il GSE mette a disposizione il Portale Supporto, in cui è possibile consultare le FAQ (Frequently Asked Questions) relative al servizio "Garanzia d'Origine" o presentare richieste di chiarimenti su specifiche tematiche. Al riguardo si precisa che il GSE ha individuato quale esclusivo canale di supporto trasparente e non discriminatorio suddetto Portale, accessibile in via diretta a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

1.3.1. CONTO PROPRIETÀ

L'apertura di un conto proprietà è propedeutica alla gestione delle GO ovvero alle operazioni di emissione, trasferimento e annullamento delle GO.

A ciascun Operatore GO sono associate specifiche funzionalità in funzione del profilo con cui viene effettuata la registrazione sul Portale: Produttore, Impresa di vendita, Trader, Utilizzatore finale, Utenti del servizio di dispacciamento in prelievo, Gestore di impianti di distribuzione stradale (solo per il settore GAS rinnovabili).

L'attivazione del conto proprietà, su cui vengono accreditate le GO, viene effettuata in favore degli operatori coi seguenti profili (secondo il settore di competenza):

- Produttori di energia da FER che ne facciano richiesta o all'atto del rilascio della qualifica IGO;
- Imprese di Vendita opportunamente censite negli archivi GSE;
- Trader;
- Utilizzatori finali che ne facciano richiesta;
- Utenti del servizio di dispacciamento in prelievo che ne facciano richiesta;
- Gestori di impianti di distribuzione stradale che ne facciano richiesta.

Si precisa al riguardo che, per l'apertura del conto proprietà, gli operatori (ad eccezione degli Utilizzatori Finali e degli Utenti del servizio di dispacciamento in prelievo) devono presentare, attraverso l'apposita funzionalità presente sul portale GO, la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata (non più vecchia di sei mesi) dalla quale si evinca l'attività dell'Operatore richiedente (e che dovrà essere in linea col profilo selezionato). Per le società estere dovrà essere prodotta documentazione equivalente alla visura camerale, rilasciata dagli enti preposti della nazione di appartenenza, accompagnata dalla traduzione giurata in lingua italiana.

² Il Manuale Utente di Certigy è disponibile nel menù "Help" della Home Page della Piattaforma.



Gli Utilizzatori Finali e gli Utenti del servizio di dispacciamento in prelievo³ sono invece tenuti ad inviare al GSE (sempre attraverso l'apposita funzionalità), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (scaricabile dal portale GO), redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere ulteriori informazioni propedeutiche all'attivazione del conto proprietà, nonché di verificare successivamente le informazioni dichiarate in sede di attivazione del conto proprietà.

A ciascun conto proprietà è associato un codice identificativo univoco assegnato dal GSE.

Per ogni profilo sarà assegnato un unico conto proprietà indipendentemente dal settore in cui si opera (elettrico, gas, ecc.).

Gli operatori che operano sul Portale GO con più di un profilo di accesso sono titolari di un conto proprietà per ognuno dei suddetti profili.

1.3.2. QUALIFICA IGO

Secondo le modalità definite nei successivi capitoli con riferimento a ciascun settore, il Produttore di energia da FER, ai fini del rilascio delle GO, deve richiedere e ottenere la qualifica IGO.

Il produttore che intende qualificare IGO i propri impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio delle GO deve:

- registrarsi nell'Area Clienti del sito del GSE qualora non già censito nell'ambito di altre applicazioni del GSE;⁴
- accedere al Portale GO e procedere al caricamento della richiesta di qualifica, seguendo le istruzioni contenute nel Manuale Utente.

La validità della qualifica IGO ha una durata di 5 anni, a meno di eventuali modifiche significative sull'impianto per cui si renda necessario l'aggiornamento della qualifica IGO prima di tale termine.

A tal riguardo, i Produttori degli impianti qualificati sono tenuti a presentare al GSE, entro sei mesi dalla scadenza del suddetto periodo di validità della qualifica IGO, una richiesta di rinnovo della qualifica e contestuale conferma o aggiornamento dei dati presenti nei database del GSE, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il documento di rinnovo sarà reso disponibile all'interno del Portale GO, previo invio di una e-mail di avviso al Produttore. Si chiarisce che la mancata presentazione della richiesta di rinnovo entro i termini di validità comporta la sospensione della qualifica IGO ottenuta per il quinquennio precedente e la correlata emissione delle GO fino alla data di presentazione della suddetta dichiarazione.

In tal modo il GSE assicura la verifica periodica degli impianti che hanno ottenuto la qualifica IGO, con l'obiettivo di garantire il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nel registro nazionale delle GO.

³ Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici.

⁴ La procedura di registrazione all'Area Clienti e di sottoscrizione delle applicazioni è dettagliata nella "Guida all'utilizzo dell'Area Clienti", disponibile nella sezione "Manuali, moduli e procedure" del sito web del GSE.



Si precisa che il rinnovo quinquennale è richiesto per tutti gli impianti qualificati IGO. Per gli impianti già qualificati, il periodo di cinque anni di validità decorre dalla data di pubblicazione del presente documento.

Sulla base delle informazioni relative alla configurazione impiantistica dichiarata dal Produttore e verificata in fase di qualifica possono variare le modalità di gestione delle GO previste per ogni singola configurazione e in riferimento all'energia netta prodotta dall'impianto qualificato IGO.

La Tabella 1 riporta per ciascun settore, le possibili configurazioni impiantistiche (c.d. Dissemination Level o, per brevità, DL) e le relative modalità di gestione delle GO.

Dissemination Level (DL)	Settore	Modalità di gestione delle GO
DL 1 – Energia netta prodotta e consumata in sito	Elettrico, Gas rinnovabili, Idrogeno	Emissione con Annullamento automatico
DL 2 – Energia netta prodotta e immessa una rete di trasmissione o distribuzione	Elettrico, Gas rinnovabili, Idrogeno	Emissione e Trasferimento
DL 3 – Energia netta prodotta e immessa in un sistema di distribuzione chiuso	Elettrico, Gas rinnovabili, Idrogeno	Emissione e Trasferimento
DL 5 – Energia netta prodotta e immessa in un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento	Riscaldamento e Raffrescamento	Emissione e Trasferimento
DL 6 – Energia netta prodotta e trasportata con veicoli (es: carri bombolai, carri criogenici)	Gas rinnovabili, Idrogeno	Emissione e Trasferimento
		-

Tabella 1 – Gestione delle GO in funzione della configurazione di impianto

Nel caso previsto dal Decreto GO all'articolo 11, comma 5, lettera b) è sempre effettuato l'annullamento automatico.

1.3.3. VARIAZIONI TITOLARITÀ DEGLI IMPIANTI QUALIFICATI

Gli operatori titolari di impianti qualificati IGO devono notificare al GSE ogni variazione di titolarità dell'impianto seguendo le modalità di cui al Manuale Utente per il trasferimento titolarità, cui si rimanda per maggiori dettagli, disponibile nella sezione di Supporto/Guide e Manuali presente sul sito istituzionale del GSE. L'operatore dovrà fornire al GSE la documentazione (in lingua italiana) attestante il trasferimento della titolarità dell'impianto tramite procedura telematica dal Portale GO.



Le richieste aventi ad oggetto il solo trasferimento delle GO da parte di soggetti non titolari di impianti e che, a seguito di fusione societaria, sono stati incorporati in altra società, possono essere inviate tramite la funzionalità “Richiesta Fusione”, disponibile sul Portale GO seguendo le modalità di cui al Manuale Utente per il trasferimento titolarità.

1.3.4. VALIDITÀ DELLE GARANZIE DI ORIGINE

Le GO emesse nell’anno “n” hanno validità fino al termine del dodicesimo mese successivo a quello a cui la produzione di energia è riferita. Nei sei mesi successivi a tale termine, e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno “n+2”, è possibile effettuare esclusivamente l’annullamento delle GO ancora presenti sul conto degli Operatori GO abilitati a tale operazione. Dopo tale data le GO ancora nella disponibilità degli Operatori GO risultano “scadute” e non più utilizzabili. Si specifica che non possono emesse GO oltre il termine di 12 mesi dal periodo di produzione.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo della validità delle di GO in relazione ai periodi di produzione.

Periodo di Produzione	Termine negoziabilità (+12 mesi dal periodo di produzione)	Termine annullamenti (+6 mesi dal termine negoziabilità)
GENNAIO ANNO "N"	31 GENNAIO ANNO "N+1"	31 LUGLIO "N+1"
FEBBRAIO ANNO "N"	28-29 FEBBRAIO ANNO "N+1"	31 AGOSTO "N+1"
MARZO ANNO "N"	31 MARZO ANNO "N+1"	30 SETTEMBRE "N+1"
APRILE ANNO "N"	30 APRILE ANNO "N+1"	31 OTTOBRE "N+1"
MAGGIO ANNO "N"	31 MAGGIO ANNO "N+1"	30 NOVEMBRE "N+1"
GIUGNO ANNO "N"	30 GIUGNO ANNO "N+1"	31 DICEMBRE "N+1"
LUGLIO ANNO "N"	31 LUGLIO ANNO "N+1"	31 GENNAIO ANNO "N+2"
AGOSTO ANNO "N"	31 AGOSTO ANNO "N+1"	28-29 FEBBRAIO ANNO "N+2"
SETTEMBRE ANNO "N"	30 SETTEMBRE ANNO "N+1"	31 MARZO ANNO "N+2"
OTTOBRE ANNO "N"	31 OTTOBRE ANNO "N+1"	31 MARZO ANNO "N+2"
NOVEMBRE ANNO "N"	30 NOVEMBRE ANNO "N+1"	31 MARZO ANNO "N+2"
DICEMBRE ANNO "N"	31 DICEMBRE ANNO "N+1"	31 MARZO ANNO "N+2"

Tabella 2 – Tempistiche di validità delle GO

1.4. TRASFERIMENTO DELLE GO TRA GLI OPERATORI

Le operazioni di trasferimento delle GO possono essere effettuate:



- sulle piattaforme di mercato (M-GO) e bilaterale (PB-GO)⁵ gestite dal GME;
- tramite la piattaforma di scambio internazionale gestita dall'AIB accessibile dalla Piattaforma Certigy.

In entrambi i casi gli esiti delle transazioni sono visualizzabili sulla piattaforma Certigy.

Le GO possono essere trasferite dal momento della loro emissione fino al termine del periodo di negoziabilità.

Per garantire il buon esito delle transazioni, le stesse devono essere effettuate almeno 2 giorni prima della scadenza delle GO e/o della scadenza dei contratti tra le parti.

1.5. COMPENSAZIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE

Il GSE effettua, se necessario, la compensazione delle GO emesse sui conti proprietà, a seguito di rettifiche dei dati di misura comunicate da parte dei gestori di rete⁶, o a seguito di verifiche e controlli sugli impianti.

In caso di compensazione a saldo positivo - numero delle GO spettanti maggiore di quelle emesse - il GSE provvederà ad integrare i relativi conti proprietà con il numero delle GO oggetto di compensazione con le seguenti modalità:

- se la rettifica dei dati, a seguito di attività di verifica e controllo sugli impianti, è relativa a GO non più valide (scadute), il GSE provvederà ad effettuare l'emissione integrativa delle GO spettanti sull'anno in corso di validità. Per il settore elettrico, tale emissione integrativa sarà effettuata solo su richiesta del Produttore ed esclusivamente per i mesi in cui è stata effettuata la prima richiesta di emissione.
- se la rettifica dei dati deriva da nuove versioni di misura con competenza nell'anno "n", l'emissione integrativa delle GO potrà essere effettuata solo entro i 12 mesi di validità della GO.

In caso di compensazione a saldo negativo - numero delle GO spettanti minore di quelle emesse - il GSE provvederà al recupero delle GO indebitamente emesse con le seguenti modalità:

- se la rettifica dei dati, a seguito di attività di verifica e controllo sugli impianti, è relativa a GO non più valide (scadute), il GSE procederà al recupero del valore economico⁷ delle GO emesse in eccesso;
- se la rettifica dei dati deriva da nuove versioni di misura riferite all'anno "n", si determinerà una posizione a saldo negativo visibile al Produttore che sarà compensata alla prima emissione utile anche negli anni successivi.

Il GSE si riserva di valutare, in alternativa alle prime due opzioni, la possibilità di procedere alla decurtazione del numero delle GO oggetto di compensazione qualora sul conto proprietà di riferimento sia presente una disponibilità di GO sufficiente.

⁵ Piattaforme predisposte dal GME, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della deliberazione ARG/elt 104/11 e opportunamente adeguate ai sensi di quanto previsto all'articolo 20, commi 4 e 5 del Decreto.

⁶ Il GSE non tiene conto di versioni di misura dell'energia elettrica trasmesse dai gestori di rete su Portali Informatici diversi dal Portale GO.

⁷ basato sul prezzo medio di riferimento registrato nelle sessioni di mercato del GME nell'anno di riferimento delle GO emesse in eccesso.



1.6. PRECISAZIONI IN MERITO AI PROCESSI DI CONVERSIONE

In via generale, non è consentito l'annullamento delle GO per certificare l'uso di un combustibile/vettore rinnovabile nell'ambito di un processo di conversione di energia finalizzato alla produzione di un diverso vettore energetico. Fanno eccezione i soli casi esplicitamente previsti dalla normativa di riferimento. In particolare, rientrano nei casi di eccezione:

- il consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno, secondo le disposizioni di cui al D.M. 21 settembre 2022 recante "Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde.";
- l'utilizzo di biometano negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, come previsto dal DM2022

Esclusivamente in tali casi, è ammissibile l'annullamento delle GO relative al combustibile/vettore in ingresso all'impianto di conversione e la conseguente emissione delle GO relative al vettore prodotto.

1.7. VERIFICHE E CONTROLLI SUGLI IMPIANTI

Il GSE, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto GO, effettua attività di verifica sugli impianti qualificati IGO, mediante controlli documentali e/o sopralluoghi allo scopo di accertare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle GO nonché la loro conformità a quanto dichiarato dal produttore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini del rilascio della relativa qualifica IGO.

Le verifiche possono essere effettuate, anche senza preavviso, direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Produttore.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Produttore a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Produttore o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.



Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, il Produttore ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il Produttore deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Qualora nell'ambito dei controlli il GSE dovesse riscontrare violazioni e/o irregolarità adotta i provvedimenti conseguenti.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti al Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza rilevano violazioni e/o irregolarità, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni e/o al Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

1.7.1. VERIFICHE SULLA SOSTENIBILITÀ A CURA DEL COMITATO BIOCARBURANTI

Il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti svolge le attività di controllo (ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto MASE 16 marzo 2023 e dall'articolo 7 - quater, comma 6 del D.Lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., così come modificato dal D.Lgs. n.51 del 21 marzo 2017), finalizzate al riscontro dell'effettiva immissione in consumo e del rispetto dei requisiti di sostenibilità dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, dei RFNBO e RCF effettuate sia attraverso controlli documentali sia attraverso controlli tramite sopralluogo presso le sedi delle società. Il GSE effettua tutte le azioni propedeutiche e necessarie a supporto del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti al fine di verificare in particolare la sostenibilità di detti vettori.

I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal Comitato rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la sussistenza dei requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti per i biocarburanti e i combustibili da biomassa.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i rappresentanti del Comitato possono richiedere e acquisire atti, documenti, ed ogni altra informazione ritenuta utile e strettamente connessa alle



esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, viene redatto un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione e delle informazioni esaminate e acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Produttore o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiuti di sottoscrivere il verbale ne viene dato atto nel verbale stesso. In ogni caso, nell'ambito e con le tempistiche proprie del processo di verifica, è prevista la possibilità che il Comitato richieda ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto già prodotto dal Produttore in sede di istruttoria documentale o in loco.

In caso di violazione dei citati requisiti di sostenibilità, accertata dal citato Comitato tecnico, che abbia impatto su incentivi e titoli erogati, lo stesso Comitato ne dà comunicazione al GSE per le azioni conseguenti.

1.8. RICONOSCIMENTO DELLE GO ESTERE

Il GSE monitora l'implementazione del sistema di Garanzia di Origine negli Stati Membri dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi e riconosce le GO emesse dagli altri Stati Membri solo se conformi alle disposizioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 nonché alla norma CEN - EN 16325, per le finalità per cui sono istituite.

Il riconoscimento in Italia e quindi l'annullamento delle GO provenienti da Paesi terzi è subordinato alla presenza di un accordo con la Commissione Europea. In assenza di tale accordo le GO non possono essere riconosciute in Italia e, pertanto non possono essere annullate.

Ai fini del monitoraggio dell'implementazione del sistema di GO, il GSE istituisce forme di collaborazione con gli altri Stati membri ovvero con gli organismi competenti designati dagli altri Stati membri per la gestione del rilascio, del trasferimento e dell'annullamento delle GO.

Il GSE, qualora nutra fondati dubbi sulla precisione, affidabilità o autenticità delle GO emesse da altri Stati Membri, propone al Ministero le proprie motivazioni e il rifiuto di dette GO.

Resta ferma la competenza del Ministero in merito alla decisione sul rifiuto delle GO e alla conseguente notifica alla Commissione europea.

1.9. CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE

Gli Operatori GO sono tenuti al pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione delle attività connesse all'attuazione della disciplina in materia di GO.

A tal fine i corrispettivi sono dovuti in relazione a:

- a. il rilascio della qualifica IGO;
- b. le operazioni di emissione;
- c. le operazioni di trasferimento interno;
- d. le operazioni di importazione;
- e. le operazioni di esportazione;
- f. le operazioni di annullamento.



La fatturazione per le operazioni di emissione, trasferimento interno, importazione, esportazione e annullamento verrà effettuata trimestralmente. Le tempistiche per la fatturazione sono rappresentate in Tabella 3.

PERIODO DI PRODUZIONE	TEMPISTICHE DI FATTURAZIONE CORRISPETTIVI	TEMPISTICHE DI PAGAMENTO FATTURE
1° Trimestre anno "n"	Entro aprile "n+1"	30 gg data emissione
2° Trimestre anno "n"	Entro luglio "n+1"	30 gg data emissione
3° Trimestre anno "n"	Entro ottobre "n+1"	30 gg data emissione
4° Trimestre anno "n"	Entro gennaio "n+2"	30 gg data emissione
Annullamenti effettuati entro i 18 mesi e non ricompresi nelle fatturazioni precedenti	Entro aprile "n+2"	30 gg data emissione

Tabella 3 – Tempistiche di fatturazione e pagamento dei corrispettivi GSE

In caso di mancato pagamento dopo 10 giorni dalla scadenza della fattura, il GSE provvederà al blocco del conto proprietà dell'operatore.

I corrispettivi sono stabiliti nell'Allegato I al presente documento e sono applicabili nelle more di eventuali aggiornamenti normativi in materia di definizione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili.



2. SEZIONE ENERGIA ELETTRICA

2.1. PROCESSO DI QUALIFICA IGO

Il processo per l'identificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER, propedeutico alle attività di emissione delle GO, prevede le seguenti fasi consecutive:

1. invio della richiesta di qualifica IGO da parte del Produttore al GSE mediante il Portale GO;
2. istruttoria tecnica per l'identificazione dell'impianto ed eventuale accoglimento della richiesta di qualifica IGO;
3. acquisizione dei flussi di misura dell'energia elettrica prodotta lorda e dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete, validati dal gestore di rete territorialmente competente;
4. verifica e validazione commerciale.

A valle dell'attivazione della qualifica IGO e della validazione commerciale, il GSE provvede alla determinazione del numero delle GO sulla base delle misure trasmesse dai gestori di rete, secondo quanto chiarito nei successivi paragrafi.

Per gli impianti di produzione di energia che hanno avuto accesso o che accedono ai meccanismi di incentivazione attualmente in vigore (es. DM 4 luglio 2019), è prevista un'istruttoria semplificata per l'ottenimento della qualifica IGO, così come rappresentato nella successiva Figura 1.

Inoltre, con l'obiettivo di creare sinergie tra i vari servizi erogati, il GSE provvederà ad implementare l'interoperabilità degli applicativi informatici dedicati ai singoli servizi, allo scopo di valutare le richieste di qualifica IGO congiuntamente alle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione attuali e futuri.

In particolare:

- a. per tutti i Produttori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che intendono presentare un'istanza di accesso agli incentivi, è possibile richiedere al GSE l'integrazione della qualifica IGO dell'impianto, la cui istruttoria semplificata verrà gestita congiuntamente ed entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi;
- b. per tutti gli impianti che hanno già avuto accesso agli incentivi sarà sufficiente che il Produttore invii al GSE una richiesta di qualifica IGO per ottenere la relativa qualifica entro 45 giorni dalla data di presentazione.

Ai Produttori di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili che intendono presentare la richiesta di qualifica IGO in un momento antecedente all'eventuale richiesta di accesso agli incentivi, ovvero che non intendono e/o non sono in possesso dei requisiti per accedere agli incentivi, il GSE comunica l'esito della valutazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di qualifica, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE.

Nelle more della piena operatività e interoperabilità degli applicativi informatici, che saranno resi noti agli Operatori GO attraverso i canali di comunicazione disponibili, il Produttore è tenuto a trasmettere i dati e le

informazioni richieste, nonché la relativa documentazione, esclusivamente mediante il Portale GO e secondo le modalità chiarite nel presente documento.

Si riporta di seguito una tabella esplicativa del processo di qualifica IGO:




Figura 1 – Processo di qualifica IGO

Ferme restando le eccezioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto GO, si chiarisce infine che l'ottenimento della qualifica IGO è propedeutico al rilascio delle GO sia sull'energia elettrica netta prodotta immessa in rete dagli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, sia sull'energia elettrica netta prodotta dai suddetti impianti e consumata in sito.

2.1.1. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICA IGO

Possono richiedere la qualifica IGO i produttori di energia elettrica da FER con riferimento a ciascun impianto di produzione di cui siano titolari e che sia in esercizio.

Al riguardo si chiarisce che ha diritto a richiedere la qualifica IGO il produttore di energia elettrica come definito all'art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto GO, inteso come la persona fisica o giuridica che ai sensi dell'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99 produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione.

In tal senso il produttore, in riferimento a uno specifico impianto di produzione, è:

- il soggetto intestatario del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, anche a seguito di voltura, nonché dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente;
- il firmatario del regolamento di esercizio sottoscritto con il Gestore di Rete.

Per gli impianti che si avvalgono del RID o dello SSP o che beneficiano della TO, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto GO, le GO sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e sono considerate



nella disponibilità di quest'ultimo. Analoghe condizioni si applicano per gli impianti incentivati nell'ambito di nuovi regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, istituiti in attuazione delle disposizioni di cui al Capo II del d.lgs. n.199/2021, che non tiene conto del valore di mercato della GO.

Pertanto, alle suddette fattispecie di impianti non è consentita la presentazione della richiesta di qualifica IGO.

2.1.2. MODALITA' E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUALIFICA IGO

Nelle more dell'interoperabilità tra gli applicativi informatici del GSE, al fine di consentire, ove d'interesse, la possibilità di gestire la richiesta di qualifica IGO congiuntamente alle richieste di accesso agli incentivi, le richieste di qualifica IGO e la documentazione da allegare, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse esclusivamente mediante il Portale GO accessibile dall'Area clienti, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente documento, al Manuale Utente Garanzie di Origine.

Eventuali richieste e/o documenti integrativi inviati avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale GO, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Il Produttore che intende qualificare IGO i propri impianti di produzione di energia elettrica da FER, ai fini del rilascio delle GO, procede mediante l'utilizzo dell'applicativo del Portale GO, seguendo le fasi descritte nella sezione comune del presente documento.

La descrizione dettagliata delle fasi di presentazione di una richiesta di qualifica IGO, delle informazioni e dei dati da riportare nel Portale GO e della documentazione da trasmettere al GSE, è riportata nel Manuale Utente GO, pertanto se ne raccomanda la consultazione.

Le tempistiche previste per la presentazione della richiesta di qualifica IGO sono riportate nella seguente tabella dove per anno "n" si intende l'anno in corso.

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO	PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA IGO	
	da	a
In anni precedenti l'anno "n"	21 gennaio dell'anno "n"	30 settembre dell'anno "n"
Compresa tra il 1° gennaio e il 31 agosto dell'anno "n"	21 gennaio dell'anno "n"	30 settembre dell'anno "n"
Compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre dell'anno "n"	1° ottobre dell'anno "n"	20 gennaio dell'anno "n+1"

Tabella 4 – Tempistiche per la presentazione della richiesta di qualifica IGO



Il Produttore è tenuto al rispetto delle tempistiche di cui alla Tabella 1, pena l’inammissibilità della presentazione della richiesta di qualifica IGO per l’anno di riferimento “n”, fatto salvo che il Produttore avrà la facoltà di presentare la richiesta di qualifica IGO l’anno successivo “n+1”.

Si chiarisce che alla prima richiesta di emissione le GO verranno riconosciute:

- dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, qualora questa risulti compresa tra il dodicesimo mese antecedente alla data di pubblicazione delle misure da parte del GSE e la data di presentazione della richiesta di qualifica IGO;
- dal dodicesimo mese di produzione antecedente alla data di pubblicazione delle misure, in tutti gli altri casi.

Di seguito sono riportati alcuni esempi esplicativi:

Entrata in esercizio	Data di presentazione della richiesta di qualifica IGO	Completamento del processo di identificazione IGO e disponibilità delle misure sulla piattaforma Certigy	Riconoscimento delle GO
15/10/2021	20/02/2023	21/05/2023	A partire da Maggio 2022
15/01/2023	20/02/2023	21/05/2023	A partire da Gennaio 2023
10/09/2023	15/01/2024	14/04/2024	A partire da Settembre 2023

Tabella 5 - Esempi di richieste di qualifica IGO per impianti di produzione di energia elettrica da FER e riconoscimento delle relative GO

Si rammenta che:

- il caricamento di una richiesta di qualifica IGO prevede, in primo luogo, l’inserimento della coppia di codici CENSIMP/Richiesta CENSIMP. In assenza di tale codice, il produttore non può procedere con la presentazione della richiesta. Il Produttore che intende registrare il proprio impianto è pertanto tenuto ad acquisire tale codice direttamente da Terna S.p.A., secondo le modalità definite dalla regolazione vigente;
- il caricamento di una richiesta di qualifica IGO prevede l’inserimento di un set di codici identificativi, informazioni e documenti caratteristici dell’impianto, alcuni dei quali derivanti dalla configurazione impiantistica presente sul sistema GAUDÌ di Terna. Si ricorda infatti che il Portale GO è interoperabile con il sistema GAUDÌ al fine di consentire un’interazione quanto più efficace tra i due sistemi e garantire un allineamento dei dati e delle informazioni ivi contenute. Nel caso in cui l’utente dovesse riscontrare errori nel set di informazioni visualizzate (es. potenza nominale, ecc.), questi è tenuto ad aggiornare tali informazioni direttamente da Gaudì e solo successivamente alla modifica dei dati presenti nell’archivio di Terna può procedere con la presentazione della richiesta di qualifica IGO mediante il Portale GO;



- la qualifica IGO si riferisce a una singola Unità di Produzione (UPR/UPNR) come identificata e registrata nel sistema GAUD;
- tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a completamento della richiesta di qualifica sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto.

Completato il caricamento dei dati e dei documenti inerenti all'impianto, il Produttore invia formalmente al GSE la richiesta di qualifica: da tale momento i dati non sono più modificabili dal Produttore e sono sottoposti alla valutazione del GSE.

2.1.3. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUALIFICA IGO

Per gli impianti che non rientrano nelle semplificazioni previste alle lettere a. e b. descritte al [paragrafo 2.1](#), il GSE, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta comunica al Produttore mediante il portale GO (previo invio di un'e-mail di avviso) l'esito della valutazione della richiesta di qualifica IGO. Si chiarisce al riguardo che il termine di 60 giorni è da considerarsi al netto dei tempi non imputabili al GSE (es. il tempo intercorrente tra la richiesta d'integrazione del GSE e la trasmissione da parte del Soggetto Responsabile della documentazione integrativa).

Al termine delle fasi di valutazione il GSE comunica l'esito della valutazione mediante il Portale GO, previo invio di una e-mail di avviso. A tal riguardo si raccomanda di mantenere sempre aggiornati gli indirizzi e-mail dei destinatari delle comunicazioni indicati nel Portale GO. L'eventuale ritardo del GSE nell'invio dell'esito di valutazione, così come la mancata ricezione della e-mail di avviso, non integrano un'ipotesi di silenzio-assenso.

Nello schema seguente sono rappresentate le possibili fasi intermedie del processo di valutazione.




Figura 2 - Schema di processo di valutazione di una richiesta di qualifica IGO per impianti di produzione di energia elettrica da FER

Come rappresentato nella Figura 2, il GSE può comunicare al Produttore, qualora ne ricorrano i presupposti di legge:

- la richiesta di integrare la documentazione inviata, se carente o non conforme o se fossero necessari chiarimenti (interlocutorio);
- il preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90, art.10 bis;
- l'accoglimento della richiesta di qualifica IGO ovvero il rifiuto della richiesta.

Un'eventuale comunicazione da parte del GSE del preavviso di rigetto della richiesta presentata dal produttore si inserisce nell'ambito della procedura definita all'art. 10 bis della legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, prevede prima della formale adozione di un provvedimento negativo, che siano comunicati tempestivamente all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Nei casi di richiesta di integrazione documentale e/o di preavviso di rigetto il Produttore avrà la possibilità di trasmettere quanto richiesto e/o le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti, esclusivamente mediante il Portale GO.

A valle dell'analisi delle integrazioni pervenute, il GSE si pronuncia in merito alla richiesta di qualifica e ne comunica l'esito al Produttore.

In caso di accoglimento della richiesta, il GSE provvede, successivamente all'invio della lettera di esito, ad effettuare ulteriori verifiche dei codici identificativi dell'impianto⁸ e di connessione alla rete⁹ forniti. Tali

⁸ inteso come Unità di Produzione.

⁹ Codice CENSIMP, codice SAPR, codice UP/UPNR e codice POD.



verifiche (fase di validazione commerciale) risultano funzionali alla corretta ricezione dei dati di misura dell'energia¹⁰

Il GSE si riserva di annullare la qualifica IGO rilasciata in caso di esito negativo della verifica dei codici identificativi dell'impianto e di connessione alla rete forniti dal Produttore in fase di richiesta di qualifica.

Ogni comunicazione del GSE al Produttore avviene mediante il Portale GO, previo invio di un'e-mail di notifica.

2.1.4. PRECISAZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA IGO

Il processo di valutazione di una richiesta di qualifica IGO da parte del GSE si articola nelle seguenti fasi:

- a. verifica del rispetto dei requisiti del produttore, secondo quanto chiarito al [paragrafo 2.1.1.](#);
- b. identificazione delle caratteristiche dell'impianto, con particolare riferimento alla fonte rinnovabile utilizzata, alla potenza di impianto, alla configurazione impiantistica, alla modalità di connessione alla rete e al processo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- c. esaustività della documentazione inviata e verifica della rispondenza tra i dati e le informazioni disponibili nel portale GO (ivi incluse quelle derivanti da Gaudì) e quanto riportato nella documentazione allegata alla richiesta di qualifica IGO.

Relativamente alle modalità di identificazione delle caratteristiche di impianto, si chiarisce che il GSE individua il valore della potenza dell'impianto, così come definita al [paragrafo 1.2.2.](#), sulla base dei valori riportati sulle targhe dei componenti principali di impianto e delle informazioni tecniche ivi contenute. Pertanto, ciascun componente principale di impianto deve essere dotato di targa identificativa conforme alla normativa tecnica di settore e recante i dati tecnici del componente medesimo. Nei casi in cui la targa non riporti la marcatura CE attestante la conformità alla normativa cogente europea, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la cd. "Direttiva Macchine" 2006/42/CE o la cd. "Direttiva bassa tensione" 2014/35/UE o ad altra norma e/o Direttiva cogente, nazionale o comunitaria, applicabile alla/o specifica/o macchina e/o componente, è necessario allegare un certificato di conformità alla relativa Direttiva e/o norma applicabile, rilasciato dal fabbricante della macchina o del componente con specifico riferimento al modello installato.

Nell'ambito della verifica da parte del GSE della configurazione impiantistica e della modalità di connessione alla rete, il Produttore è tenuto a fornire, tra l'altro, attraverso la valorizzazione dell'attributo "*Dissemination Level*", indicazioni rispetto alla connessione alla rete e alle modalità di esercizio dell'impianto (es. cessione totale, cessione parziale). Si riporta di seguito un'indicazione delle possibili tipologie di configurazione impiantistica per il settore elettrico.

¹⁰ Il Produttore sarà abilitato a richiedere l'emissione delle Garanzie d'Origine a seguito dell'esito positivo di tale verifica

Dissemination Level (DL)	Tipologia impiantistica
DL 1	Impianto la cui energia è (in tutto o in parte) consumata in sito ¹¹
DL 2	Impianto che immette energia nelle reti di distribuzione o trasmissione
DL 3	Impianto che immette energia in un sistema di distribuzione chiuso

Tabella 6 – Tipologie di configurazioni impiantistiche per il settore elettrico

Si specifica che a un impianto esercito in regime di cessione parziale, in fase di qualifica, è associato il valore DL1 e DL2 alla configurazione: con riferimento alle GO relative alla produzione netta consumata dal produttore, ovvero nell’ambito di un SSPC o di una cooperativa o consorzio storico, le operazioni ammissibili sono quelle di emissione e annullamento automatico nei confronti del Produttore stesso o del Cliente finale; con riferimento alle GO relative alla produzione netta immessa nella rete di distribuzione o trasmissione¹², le operazioni ammissibili sono quelle di emissione e trasferimento.

Si chiarisce al riguardo che gli impianti che hanno già ottenuto la qualifica IGO risulteranno abilitati nel Portale GO alla sola configurazione 2, in ragione delle modalità di riconoscimento delle GO previste dal precedente contesto normativo di riferimento. Qualora si ritenga di dover modificare la configurazione impiantistica il Produttore sarà tenuto a trasmettere al GSE la relativa istanza di Gestione Esercizio, così come illustrato ai paragrafi successivi del presente documento.

In fase di presentazione della richiesta di qualifica IGO, si precisa infine che il Produttore sarà tenuto ad indicare nel Portale GO, oltre alla configurazione impiantistica dell’impianto, anche il regime commerciale di collegamento alla rete (cessione totale/cessione parziale), seguendo le istruzioni riportate nel Manuale Utente. Le suddette informazioni andranno riportate anche per gli impianti che richiedono la qualifica IGO congiuntamente alla richiesta di accesso agli incentivi.

Si precisa al riguardo che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARERA 361/2023/R/eel, per gli impianti di potenza pari o inferiore a 20 kW, che non condividono il punto di connessione con altre unità di produzione, non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica M2 dell’energia elettrica prodotta. Tale informazione sarà acquisita da GSE nell’ambito del procedimento di qualifica.

2.1.5. SERVIZI AUSILIARI

In applicazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del Decreto GO, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete

¹¹ Rientrano in tale casistica anche gli impianti che producono energia elettrica destinata al consumo dei clienti soci diretti di cooperative o consorzi storici.

¹² Per le cooperative e consorzi storici, coincide con la quota parte di energia elettrica immessa nella rete che eccede i prelievi dei soci diretti.

elettrica sono determinati utilizzando, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia e potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali a forfait riportati nella Tabella 7, definiti, per ciascuna fonte, dall'Allegato 4 del DM 6 luglio 2012, ovvero, per i soli impianti fotovoltaici, dall'art.6 del DM 5 luglio 2012.

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento dei servizi ausiliari, perdite di linea e trasformazione
Eolica	on-shore	1,0%
	off-shore	2,0%
Idraulica	ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio	3,0%
	impianti su acquedotto	2,0%
Solare fotovoltaica	Impianti su edifici	1,0%
	Impianti a terra	2,0%
Geotermica	-	11,0%
Gas residuati dai processi di depurazione	-	7,0%
Gas di discarica	-	5,0%
Biogas	a) prodotti di origine biologica	11,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A del DM2012	11,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfettariamente ai sensi dell'Allegato 2 del DM2012	11,0%
	d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata, diversi da quelli di cui alla lettera c)	11,0%
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	17,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A del DM2012	17,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfettariamente ai sensi dell'Allegato 2 del DM2012	19,0%



	d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata, diversi da quelli di cui alla lettera c)	17,0%
Bioliquidi sostenibili	-	8,0%

Tabella 7 - Valori standard dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite di linea e di trasformazione

Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza maggiore a 1000 kW, resta salva la facoltà, per il soggetto richiedente la qualifica IGO, di scegliere a Portale GO tra le seguenti due opzioni, alternative tra loro:

OPZIONE (1) - VALORE FORFAIT TABELLATO

Tale opzione prevede l'applicazione del valore forfettario di cui alla tabella 7, definito sulla base della tipologia impiantistica e della fonte rinnovabile.

OPZIONE (2) - RICALCOLO DEL VALORE FORFAIT SULLA BASE DI MISURE

Secondo tale opzione il soggetto richiedente ha la possibilità di chiedere, in fase di presentazione della richiesta di qualifica IGO, il successivo ricalcolo del valore percentuale a forfait tabellare attribuito in fase di qualifica, sulla base del monitoraggio degli assorbimenti energetici complessivi dei servizi ausiliari. Tale opzione prevede, quindi, l'installazione di adeguata strumentazione di misura che consenta il corretto monitoraggio dei diversi flussi energetici interessati. Il corretto posizionamento della strumentazione di misura sarà oggetto di istruttoria di qualifica da parte del GSE. Decorsi almeno dodici mesi significativi di monitoraggio degli assorbimenti energetici complessivi dei servizi ausiliari, il Produttore richiede il ricalcolo del valore percentuale a forfait attribuito in fase di qualifica, mediante la presentazione al GSE di apposita istanza di Gestione Esercizio, in assenza della quale sarà mantenuto il valore a forfait tabellato.

Si precisa che:

- agli impianti che hanno già ottenuto la qualifica IGO sarà applicata l'opzione 1, ferma restando la possibilità, per i Produttori, di richiedere l'applicazione dell'opzione 2, tramite apposita istanza di gestione esercizio;
- agli impianti che intendono richiedere la qualifica IGO congiuntamente alla richiesta di accesso agli incentivi, ovvero che risultano già ammessi agli incentivi, verrà attribuito il consumo relativo ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea, così come verificato nell'ambito dell'istruttoria tecnica per l'accesso agli incentivi, secondo quanto previsto dalla *"Procedura applicativa della deliberazione ARERA n. 47/2013/r/efr per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione"*¹³ disponibile sul sito internet del GSE;

¹³ Per gli impianti che accedono agli incentivi secondo i Decreti DM 24/10/2005 e DM 18/12/2008 (c.d. IAFR) continua ad applicarsi la definizione di servizi ausiliari di cui alla Delibera ARERA n. 2/06.



- per gli impianti che ottengono la qualifica IGO in un periodo antecedente alla richiesta di accesso agli incentivi, il consumo attribuibile ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea riconosciuto in sede di qualifica IGO potrà essere successivamente allineato alle valutazioni eseguite dal GSE nell'ambito dell'accesso agli incentivi.

2.1.6. PRECISAZIONI PER GLI IMPIANTI IBRIDI

Secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 si definiscono "centrali ibride" le centrali che *producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. In tal senso se un impianto è dotato di doppia alimentazione, di cui una rinnovabile e una convenzionale, viene definito "Ibrido" mentre se l'impianto è alimentato da una singola fonte rinnovabile viene definito "rinnovabile".*

Tali impianti, nell'ambito del presente documento ed in continuità con quanto disposto dall'art. 2 del DM 6 luglio 2012 (nel seguito, DM2012), sono distinti in:

- impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili o impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
- altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili.

Si rammenta che l'opzione "Ibrido" è prevista nel Portale GO per le sole tipologie di impianto geotermoelettrico oppure termoelettrico. Ai fini della qualifica IGO il Produttore è tenuto a quantificare e trasmettere al GSE la percentuale di energia elettrica attribuibile alla sola frazione biodegradabile o alla fonte rinnovabile che alimenta l'impianto (c.d. percentuale da fonte rinnovabile), seguendo le istruzioni riportate nel Manuale Utente GO.

Si precisa al riguardo che per il calcolo della suddetta percentuale da fonte rinnovabile si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato 2 del DM2012¹⁴.

Ulteriori chiarimenti utili allo scopo sono altresì riportati nell'Allegato 1.c delle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016¹⁵, che continuano ad applicarsi ai fini della qualifica IGO.

¹⁴ Il DM 2012 è disponibile al percorso:

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/ DM 6 LUGLIO 2012.pdf

¹⁵ Le Procedure Applicative al D.M. 23 giugno 2016 sono consultabili dal sito internet del GSE, al percorso:

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/DOCUMENTI/PA%20DM%20FER-E%202016%20Procedure%20Applicative%202016%2007%2015.PDF



Si chiarisce che ai sensi dell'art. 24 della L. 221/2015 i rifiuti pericolosi, a eccezione di quelli identificati con CER 18 01 03* e CER 18 02 02*, sono stati esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili pertanto non possono essere utilizzati negli impianti ibridi che intendono ricevere la qualifica IGO.

Il GSE durante il processo di qualifica IGO verifica i dati e le modalità di calcolo rese disponibili dal Produttore e, ove necessario, richiede ulteriore documentazione integrativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il GSE può richiedere l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio dell'impianto ed ulteriore documentazione comprovante i quantitativi di rifiuti dichiaratamente utilizzati nel periodo di riferimento (es. MUD, registri di carico/scarico o altre informazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

Si chiarisce inoltre che:

- la procedura di calcolo per la determinazione della percentuale da fonte rinnovabile deve riferirsi al periodo di produzione relativo all'anno "n-1", vale a dire l'anno antecedente a quello di presentazione della richiesta di qualifica IGO. Nel caso di impianti entrati in esercizio nel corso dell'anno "n" sarà sufficiente riferirsi al periodo di produzione intercorrente tra la data di entrata in esercizio ed il periodo di presentazione della richiesta di qualifica IGO;
- per i periodi di produzione successivi a quello di qualifica IGO, il Produttore è tenuto a trasmettere secondo le tempistiche e modalità indicate al [paragrafo 2.4.1](#), i dati e le informazioni per la verifica della percentuale rinnovabile;
- per tutti gli impianti ibridi qualificati IAFR che al momento della presentazione della richiesta di qualifica IGO hanno una convenzione attiva, il GSE può allineare la qualifica IGO con la qualifica IAFR, nell'ambito delle valutazioni sul valore di percentuale da fonte rinnovabile.

2.2. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER QUALIFICATI IGO

La validità della qualifica IGO ha una durata fino a cinque anni, a meno che intervengano modifiche significative sull'impianto che determinino il venir meno dei requisiti previsti per il rilascio e il mantenimento della stessa.

Nel caso in cui siano realizzati interventi sull'impianto che incidono sulla modalità di valutazione dell'energia avente diritto al riconoscimento delle GO quali ad esempio, la modifica della potenza/capacità produttiva dell'UP, la modifica - a seguito di variazione del titolo autorizzativo¹⁶ dei combustibili/matrici di alimentazione dell'impianto, la variazione della configurazione impiantistica, la modifica di connessione dell'impianto alla

¹⁶Premesso che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti/modifiche, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali, l'ottenimento di una modifica sostanziale del titolo autorizzativo per la realizzazione di un intervento su un impianto con qualifica IGO non è, di per sé, indicativo rispetto alla classificazione dell'intervento in questione né rispetto agli effetti che lo stesso può comportare sulla qualifica stessa.



rete, l'installazione/modifica di Sistemi di Accumulo¹⁷, il Produttore è tenuto a trasmettere al GSE la relativa istanza di Gestione Esercizio, previo eventuale aggiornamento della configurazione presente sul sistema GAUDÌ, in coerenza con le disposizioni del Codice di Rete.

Si rappresenta che entro 60 giorni dalla data di completamento degli interventi in argomento per gli impianti:

- con la sola qualifica IGO: fino all'implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, l'istanza di Gestione Esercizio deve essere trasmessa esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del Produttore, all'indirizzo gestioneesercizio.fer elettriche@pec.gse.it, avendo cura di indicare nell'oggetto della PEC "IGO XXXX – Istanza di Gestione Esercizio – Funzione Gestione Esercizio Impianti FER e Biometano". Nell'ambito della relativa istruttoria saranno valutati, in conformità a quanto previsto dalle presenti Regole Applicative, gli eventuali effetti dell'intervento realizzato sulla qualifica IGO;
- con la qualifica IGO e con il Contratto di incentivazione (Contratto GRIN o Contratto FER): l'istanza di Gestione Esercizio deve essere trasmessa esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD disponibile all'interno dell'Area Clienti del GSE, associando la stessa al codice identificativo dell'impianto incentivato (codice IAFR XXXX o codice FERXXXXXX). Nell'ambito della relativa istruttoria saranno altresì valutati, in conformità a quanto previsto dalle "Procedure di Gestione Esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia" pubblicate sul Sito WEB del GSE, gli eventuali effetti dell'intervento realizzato sul contratto di incentivazione.

Il GSE trasmetterà al Produttore il provvedimento in esito all'istanza di Gestione Esercizio entro 120 giorni dalla ricezione della stessa, al netto dei tempi imputabili al produttore o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della Legge 12 novembre 2011, n.183.

Si comunica infine che:

- al fine di predeterminare gli eventuali effetti dell'intervento che si intende realizzare sulla qualifica IGO, è facoltà del Produttore presentare al GSE un'istanza di Gestione Esercizio a preventivo;
- qualora l'intervento realizzato abbia previsto esclusivamente l'installazione del/dei misuratore/i (contatore/i) dell'energia elettrica lorda prodotta dall'impianto, non deve essere trasmessa un'istanza di Gestione Esercizio. A valle dell'intervento in argomento, infatti, il GSE valuterà l'energia elettrica avente diritto al riconoscimento delle GO sulla base anche delle eventuali misure dell'energia elettrica prodotta trasmesse dal Gestore di Rete;

¹⁷ L'istruttoria relativa a tali interventi avrà luogo ai sensi delle presenti Procedure e in conformità a quanto previsto dalle "Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e s.m.i.", pubblicate sul sito internet del GSE.



- nel caso in cui si intenda richiedere la rivalutazione del Fattore Percentuale Convenzionale (nel seguito, FPC) calcolato dal GSE nell'ambito dell'istruttoria di qualifica IGO¹⁸, il Produttore potrà trasmettere un'istanza di Gestione Esercizio per la "Rivalutazione dei parametri di calcolo della qualifica IGO".

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, ad eccezione degli interventi di installazione e modifica di Sistemi Accumuli e di potenziamento per il quale si intende richiedere la qualifica IGO, per interventi realizzati su impianti fotovoltaici qualificati IGO non è previsto l'invio di alcuna comunicazione al GSE. L'operatore è tenuto in ogni caso a conservare tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati per eventuali controlli.

Per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dei Decreti Ministeriali "Conto Energia", D.M. 4 luglio 2019 e D.M. Isole Minori restano validi gli adempimenti previsti dalle Procedure pubblicate dal GSE ai sensi dell'articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016.

2.3. ACQUISIZIONE MISURE ED EMISSIONE GO

Il GSE per gli impianti qualificati IGO provvede a rendere disponibili sulla piattaforma Certigy, su base mensile, le misure di energia elettrica prodotta e immessa trasmesse dai gestori di rete, secondo le modalità indicate nell'Allegato II. Sulla base della configurazione dell'impianto di produzione, le GO indicano se l'energia elettrica è consumata in sito ovvero se è immessa in rete.

Sulla base delle varie configurazioni di cui alla Tabella 6, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere dotati di idonee apparecchiature di misura. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono quantificati, anche in via forfettaria, secondo modalità riportate nel [paragrafo 2.1.5](#).

I Produttori possono verificare la disponibilità delle misure di energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa in rete, trasmesse dai gestori di rete, attraverso la specifica funzionalità della piattaforma Certigy a cui si rimanda al Manuale Utente Certigy. Si precisa che in assenza del valore di misura trasmesso dal gestore di rete non sarà possibile procedere alla richiesta di emissione dei titoli.

2.4. RICHIESTA DI EMISSIONE

Verificata la disponibilità delle misure, validate dal GSE, i Produttori possono procedere con l'invio della richiesta di emissione delle GO sulla piattaforma Certigy per uno specifico impianto selezionando uno o più periodi di produzione per i quali sono disponibili le misure. Le richieste di emissione delle GO dell'anno "n", possono essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del mese antecedente a quello di scadenza della GO. Si veda la Tabella 8.

¹⁸Se il FPC è stato definito dal GSE come valore forfettario riportato nel presente Regolamento, non è possibile chiedere la rivalutazione dello stesso.

MESE DI PRODUZIONE	ULTIMO GIORNO PER L'INVIO DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE
GENNAIO ANNO "N"	31 DICEMBRE ANNO "N"
FEBBRAIO ANNO "N"	31 GENNAIO ANNO "N+1"
MARZO ANNO "N"	28-29 FEBBRAIO ANNO "N+1"
APRILE ANNO "N"	31 MARZO ANNO "N+1"
MAGGIO ANNO "N"	30 APRILE ANNO "N+1"
GIUGNO ANNO "N"	31 MAGGIO ANNO "N+1"
LUGLIO ANNO "N"	30 GIUGNO ANNO "N+1"
AGOSTO ANNO "N"	31 LUGLIO ANNO "N+1"
SETTEMBRE ANNO "N"	31 AGOSTO ANNO "N+1"
OTTOBRE ANNO "N"	30 SETTEMBRE ANNO "N+1"
NOVEMBRE ANNO "N"	31 OTTOBRE ANNO "N+1"
DICEMBRE ANNO "N"	30 NOVEMBRE ANNO "N+1"



Tabella 8 – Termini per la presentazione delle richieste di emissione delle GO

Il GSE due volte al mese valuta le richieste di emissione inviate dai Produttori e, in caso di esito positivo, procede con l’approvazione e l’immediato accredito delle GO sul conto proprietà.

Il Produttore può verificare l’effettiva emissione delle GO direttamente sul proprio conto proprietà. Sulle modalità di visualizzazione e gestione dei certificati, nonché sulla personalizzazione delle notifiche inviate dal GSE, si rimanda al Manuale Utente Certigy.

2.4.1. RICHIESTA DI EMISSIONE PER IMPIANTI IBRIDI E A POMPAGGIO

Per gli impianti ibridi e impianti a pompaggio, in fase di richiesta di emissione, il Produttore è tenuto a dichiarare per ciascun mese sulla piattaforma Certigy, i dati richiesti corredati da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio¹⁹, con lo scopo di accertare la percentuale di energia elettrica su cui verranno riconosciute le GO.

2.4.2. RICHIESTA DI EMISSIONE DELLE GO NELL’AMBITO DI PPA²⁰

L’emissione delle GO relative alla produzione di energia elettrica rinnovabile ceduta nell’ambito di un PPA avviene con le stesse modalità indicate al [paragrafo 2.4](#).

In base agli accordi tra le parti nell’ambito del PPA stipulato e registrato sulla Bachecca PPA del GME, il Produttore a valle dell’emissione delle GO sul proprio conto proprietà può trasferire le GO contrassegnate “PPA” sul conto proprietà della controparte. Se la controparte del PPA risulta essere un Utilizzatore Finale, le GO sono immediatamente annullate sul conto di quest’ultimo. Se la controparte, invece, risulta essere una Impresa di vendita o un Trader, le GO possono essere oggetto di ulteriori trasferimenti sulla piattaforma del GME o dell’AIB²¹. Il Trasferimento interno delle GO PPA dal Produttore alla controparte avviene tramite apposita funzionalità presente sulla piattaforma Certigy. Tramite tale funzionalità il Produttore dichiara ai sensi del DPR 445/2000, di avere in essere un contratto PPA comunicando il numero di conto proprietà della controparte PPA e il numero delle GO PPA da trasferire.

Sulle modalità operative si rimanda al Manuale Utente Certigy.

Per il pagamento dei corrispettivi si rimanda al [paragrafo 1.9](#) e all’Allegato I.

2.5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GARANZIE DI ORIGINE

RICONOSCIMENTO GO	ALGORITMI DI CALCOLO
--------------------------	-----------------------------

¹⁹ Il modulo della Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio è reperibile sul Manuale Utente Certigy.

²⁰ Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici.

²¹ Il contenuto informativo della GO relativo al contrassegno PPA non è tuttavia valorizzabile sulle Piattaforme P-GO in quanto non assume rilievo ai fini delle negoziazioni di dette GO su tali Piattaforme.



IMMESSA	$GO_n = \min(\text{Energia elettrica netta prodotta}; \text{Energia immessa})$
AUTOCONSUMATA	$GO_n = \max((\text{Energia elettrica netta prodotta} - \text{Energia immessa}); 0)$

Il Decreto GO prevede che la Garanzia d'Origine sia emessa sull'energia elettrica prodotta netta immessa in rete oppure consumata in sito e che “[...] *gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere dotati di idonee apparecchiature che consentano la misurazione della produzione lorda e dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete [...]*”.

Ai fini della determinazione del numero delle GO, si precisa che in assenza del valore rilevato dal misuratore dell'energia elettrica prodotta lorda, teleleggibile da parte del gestore di rete o comunque in assenza dei dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte del medesimo gestore di rete (impianti in cessione totale), la produzione lorda viene assunta pari al valore dell'energia immessa in rete sul punto di consegna alla rete elettrica. Per gli impianti di potenza fino a 20 kW per i quali, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 361/2023/R/EEL del 3 agosto 2023, non è necessaria l'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta, l'Energia elettrica netta prodotta coincide con l'Energia elettrica effettivamente immessa in rete.

Per quanto concerne il calcolo delle GO, in caso di presenza di sistemi di accumulo, si rimanda a quanto descritto nelle *“Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale”*.

2.6. ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE DI ORIGINE

Le GO possono essere annullate dalle Imprese di vendita, dagli Utenti del servizio di dispacciamento in prelievo e dagli Utenti finali controparte di un PPA nel rispetto di quanto riportato nei successivi paragrafi. Nel dettaglio le Imprese di vendita possono inviare una richiesta di annullamento sulla Piattaforma Certigy che viene valutata dal GSE. All'atto dell'approvazione della richiesta le GO vengono ufficialmente annullate e viene generato un Certificato di Annullamento sul quale è riportato il codice ID dell'impianto e tutte le informazioni correlate alla transazione. In merito alle modalità operative si rimanda al Manuale Utente Certigy.

L'annullamento da parte degli Utenti del servizio di dispacciamento in prelievo, degli Utenti finali di un PPA e degli Utilizzatori Finali avviene in automatico senza l'invio di una richiesta.

2.6.1. ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE D'ORIGINE DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA

Le Imprese di vendita che intendono certificar, relativamente all'anno “n” una quota di energia rinnovabile nel proprio mix energetico fornito ai clienti finali, sono tenute a effettuare l'operazione di annullamento delle GO presenti sul proprio conto proprietà entro il 31 marzo dell'anno n+1. In questo caso il periodo di consumo da comunicare in fase di annullamento dovrà essere l'anno solare (anno “n”).



Le GO annullate successivamente al 31 marzo dell'anno n+1 saranno utilizzate per la certificazione della quota di energia rinnovabile nel proprio mix energetico fornito ai clienti finali relativamente all'anno n+1. In questo caso il periodo di consumo da comunicare in fase di annullamento dovrà essere l'anno solare (anno "n+1").

Si precisa che per certificare il consumo di un determinato anno potranno essere utilizzate GO di diversi anni, purché ancora valide al momento dell'annullamento.

Nell'operazione di annullamento è necessario indicare:

- a) il volume di GO che si intende annullare;
- b) le informazioni sul cliente finale beneficiario dell'annullamento delle GO;
- c) il periodo di consumo;
- d) lo scopo dell'annullamento.

Le GO annullate dalle Imprese di vendita entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto a quello di produzione sono prese in considerazione ai fini della determinazione della composizione del mix energetico dell'energia elettrica venduta nell'anno precedente. Le GO annullate dopo il 31 marzo dell'anno successivo rispetto a quello di produzione sono conteggiate ai fini della determinazione della composizione del mix energetico dell'energia elettrica per l'anno successivo.

Si precisa che l'obbligo di annullamento delle GO è posto in capo alle Imprese di vendita che forniscono energia elettrica direttamente ai clienti finali. L'annullamento pertanto non può essere effettuato da soggetti terzi che operano per conto delle stesse.

L'invio della richiesta di annullamento è subordinato all'invio, sulla piattaforma Certigy, dei dati necessari alla "*Certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali*" per la quale si rimanda alla Procedura tecnica di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b).

2.6.2. ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE GARANZIE D'ORIGINE²²

Sono automaticamente annullate le GO trasferite sul conto proprietà:

- degli Utenti del dispacciamento in prelievo, a seguito di transazioni di acquisto effettuate sulle piattaforme di mercato (M-GO), bilaterale (PB-GO), asta e/o sulla piattaforma di scambio internazionale dell'AIB;
- degli Utilizzatori Finali controparte di un PPA.

²⁰ Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici.

2.7. SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE AGLI OPERATORI

Si riportano di seguito (Tabella 10) le operazioni consentite agli operatori sulla base del profilo di registrazione:

	PRODUTTORE	IMPRESA DI VENDITA	TRADER	UTILIZZATORE FINALE	UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO
APERTURA CONTO PROPRIETÀ	✓	✓	✓	✓	✓
RICHIESTA EMISSIONEGO	✓				
ANNULLAMENTO GO		✓			
ANNULLAMENTO AUTOMATICO GO				✓	✓
ACQUISTO GO SULLE PIATTAFORME GME	✓	✓	✓		✓
VENDITA GO SULLE PIATTAFORME GME	✓	✓	✓		
IMPORT/EXPORT GO SULLA PIATTAFORMA AIB	✓	✓	✓		✓ (SOLO IMPORT)
VERIFICA DEL SALDO DEL CONTO PROPRIETÀ E DELLE VARIE MOVIMENTAZIONI	✓	✓	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IGO NELLA PROPRIA DISPONIBILITÀ	✓				

Tabella 9 – Sintesi delle attività consentite agli operatori in funzione del profilo di registrazione sul Portale GO

2.8. GARANZIE DI ORIGINE NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE

Il GSE è titolare di un conto proprietà sul quale vengono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito le GO relative agli impianti:

- in ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/2003;
- che si avvalgono del meccanismo dello scambio sul posto;
- che percepiscono incentivi che prevedano il ritiro dell'energia da parte del GSE;



- incentivati nell'ambito di un regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, istituito in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine.
Tali GO come disposto dalle *“Procedure concorrenziali per l'assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione ARG/elt 104/11”* - pubblicate sul sito internet del GSE - sono oggetto di procedure concorrenziali.



3. SEZIONE GAS RINNOVABILI

Ha diritto al rilascio delle Garanzie d'Origine l'energia netta prodotta da impianti di produzione di gas rinnovabili come definiti dal Decreto GO all'articolo 2, comma 1, lett. k.

Il GSE emette le Garanzie d'Origine all'energia netta prodotta da:

(A) impianti di produzione di BIOMETANO, in particolare:

(A.1) impianti di produzione di BIOMETANO INCENTIVATI:

- impianti incentivati dal GSE ai sensi del DM 2018;
- impianti incentivati dal GSE ai sensi del DM 2022;

(A.2) impianti di produzione di BIOMETANO NON INCENTIVATI. Rientrano tra questi ad esempio:

- impianti di produzione di biometano ottenuto dalla purificazione (depurazione e raffinazione) del gas di scarica che non hanno avuto accesso agli incentivi previsti dal DM 2018;
- impianti di produzione di combustibili gassosi derivanti da processi di gassificazione di biomasse (es. syngas) che non hanno avuto accesso agli incentivi previsti dal DM 2018;
- impianti di produzione di biometano ottenuto dalla purificazione (depurazione e raffinazione) del biogas da digestione anaerobica di biomasse che non hanno avuto accesso né al meccanismo incentivante di cui al DM 2018 né al DM 2022;

(B) impianti di produzione di IDROGENO RINNOVABILE:

- impianti di produzione di idrogeno rinnovabile;

(C) impianti di produzione di ALTRI GAS RINNOVABILI. Per altri gas rinnovabili si intendono i gas rinnovabili diversi dal biometano (A) e dall'idrogeno rinnovabile (B). Rientrano tra questi, ad esempio:

- impianti di produzione di bioidrogeno derivante da processo elettrolitico;
- impianti di produzione di bioidrogeno, diverso da quello prodotto mediante processo elettrolitico;
- impianti di produzione di combustibili gassosi derivanti da processi di metanazione di idrogeno, prodotto con utilizzo di energia elettrica rinnovabile, e CO₂ biologica/prodotta da processi biologici e fermentativi (metano sintetico da fonti rinnovabili);
- impianti di produzione di gas utilizzati nei processi dell'industria chimica o come vettori di trasporto a partire da biometano e idrogeno rinnovabile, quali metanolo, etanolo, etilene, ammoniaca.



3.1 SEZIONE BIOMETANO

3.1.1. QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO INCENTIVATI (A.1)

La qualifica IGO è propedeutica al rilascio delle Garanzie d'Origine sull'energia netta associata al biometano prodotto.

Per gli impianti di produzione di biometano che accedono agli incentivi gestiti dal GSE, la qualifica IGO è rilasciata contestualmente alla conclusione positiva dell'istruttoria di valutazione finalizzata all'accesso agli incentivi, svolta dal GSE successivamente all'entrata in esercizio degli impianti. Pertanto sono automaticamente qualificati IGO:

- gli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi del DM 2018;
- gli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi del DM 2022.

Per tali impianti i Produttori non devono presentare al GSE apposita richiesta per il rilascio della qualifica IGO che avverrà contestualmente all'accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, qualora ricorrano le condizioni per l'ammissione dell'impianto agli incentivi.

Nel caso di impianti incentivati ai sensi del DM 2022, con l'istruttoria finalizzata all'ammissione dell'impianto agli incentivi sono definiti:

- il settore di utilizzo del biometano, cui corrisponde il settore di annullamento delle GO: coincide con la "Destinazione d'uso del biometano" (trasporti o altri usi) definita nelle Regole Applicative del DM 2022;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto;
- il valore forfettario associato ai consumi dei servizi ausiliari dell'impianto (fattore percentuale "%SA" definito nelle Regole Applicative del DM 2022);
- l'algoritmo di calcolo dell'energia che ha diritto al rilascio delle GO (numero di GO spettanti).

Nel caso di impianti:

- incentivati ai sensi del DM 2018,
- che beneficiano della tariffa omnicomprensiva (TO) ai sensi del DM 2022,

le GO sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE, nonché considerate nella disponibilità di quest'ultimo ad eccezione delle casistiche previste per il periodo transitorio meglio definito nel [paragrafo 3.1.8.1](#).

Qualora invece l'impianto non avesse avuto accesso agli incentivi previsti dai citati DM 2018 e DM 2022 (ad esempio in caso di diniego della comunicazione di entrata in esercizio e non ammissione al meccanismo incentivante o in caso di non applicabilità dei citati decreti di incentivazione alla specifica tipologia di impianto di produzione), il Produttore può presentare richiesta di qualifica IGO, finalizzata esclusivamente all'ottenimento delle GO, come illustrato nel [paragrafo 3.1.2](#).



3.1.2. PROCESSO DI QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO NON INCENTIVATI (A.2)

Con riferimento agli impianti di produzione di biometano, la richiesta di qualifica IGO deve essere presentata al GSE dal Produttore soltanto per impianti non incentivati, successivamente alla loro entrata in esercizio.

Possono essere qualificati IGO sia gli impianti di produzione di biometano di nuova costruzione, sia gli impianti di produzione di biogas oggetto di riconversione a biometano.

Il processo per l'identificazione degli impianti di produzione di biometano non incentivati, propedeutico alle attività di emissione e trasferimento delle GO prevede:

1. invio della richiesta di qualifica IGO da parte del Produttore al GSE, corredata da tutta la documentazione prevista.
Nelle more dello sviluppo del portale informatico dedicato, la richiesta di qualifica IGO deve essere trasmessa al GSE via PEC all'indirizzo, specificando nell'oggetto la dicitura "*Richiesta di qualifica IGO per GO biometano*";
2. istruttoria tecnica di valutazione della richiesta, ai fini dell'identificazione dell'impianto (procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990).

L'istruttoria tecnica del GSE si articola nelle seguenti fasi:

- analisi delle informazioni fornite e della documentazione inviata, con particolare riferimento alla fonte rinnovabile utilizzata, alla configurazione impiantistica, alla modalità di collegamento alla rete e al processo di produzione di energia da fonte rinnovabile (biometano) impiegato;
- verifica dell'eshaustività della documentazione inviata e delle informazioni ivi contenute;
- verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'identificazione dell'impianto;
- eventuale richiesta di integrazione documentale al Produttore (interlocutorio);
- comunicazione dell'esito della valutazione.

Il GSE, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica al Produttore mediante PEC l'esito della valutazione della richiesta di qualifica IGO. Si chiarisce al riguardo che il termine di 90 giorni è da considerarsi al netto dei tempi non imputabili al GSE (ad esempio in caso di interlocutorio: il tempo intercorrente tra la richiesta d'integrazione del GSE e la trasmissione da parte del Produttore della documentazione integrativa).

L'eventuale ritardo del GSE nell'invio del provvedimento di esito della valutazione non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

Il GSE può comunicare al Produttore, qualora ne ricorrano i presupposti di legge:

- la richiesta di integrare la documentazione inviata, se carente o non conforme o se fossero necessari chiarimenti (interlocutorio);
- il preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/1990, art.10 bis;
- l'esito positivo della richiesta di qualifica IGO (accoglimento) ovvero il rifiuto della richiesta (diniego).

Nel caso di richiesta di integrazione documentale (interlocutorio) e/o di preavviso di rigetto il Produttore avrà la possibilità di trasmettere al GSE quanto richiesto e/o le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Nelle more dello sviluppo del portale informatico dedicato, la documentazione deve essere trasmessa al GSE via PEC all'indirizzo qualifiche.biometano@pec.gse.it.

Un'eventuale comunicazione da parte del GSE del preavviso di rigetto della richiesta presentata dal Produttore si inserisce nell'ambito della procedura definita all'art. 10 bis della legge 241/1990 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, prevede prima della formale adozione di un provvedimento negativo, che siano comunicati tempestivamente all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

A valle dell'analisi delle integrazioni pervenute, il GSE si pronuncia in merito alla richiesta di qualifica e ne comunica l'esito al Produttore.

Nella figura seguente è schematizzato il processo di valutazione descritto, con evidenza delle possibili fasi intermedie.




Figura 3 - Schema di processo di valutazione di una richiesta di qualifica IGO per impianti di produzione di biometano non incentivati

Ai fini del rilascio delle GO il Produttore, titolare di un impianto di produzione qualificato IGO, inoltre deve:

1. registrarsi nell'Area Clienti del GSE, qualora non già censito nell'ambito di altre applicazioni del GSE;
2. sottoscrivere l'applicazione "Garanzie d'Origine" per l'accesso al Portale GO e alla Piattaforma Certigy.



Sulla piattaforma Certigy, in seguito all'accoglimento della richiesta di qualifica, i Produttori sono abilitati ad ottenere l'emissione delle GO da parte del GSE ed al trasferimento delle stesse, secondo quanto chiarito nei successivi paragrafi relativi alla gestione delle GO.

Si rammenta che la GO è emessa sul biometano prodotto netto e immesso in rete. Pertanto, il GSE, in fase di qualifica, acquisisce e verifica le informazioni relative all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto al fine di determinare l'eventuale percentuale assorbita dai servizi ausiliari non autoalimentati dall'impianto (%SA). Per dettagli su cosa si intende per "servizi ausiliari non autoalimentati" dall'impianto di produzione di biometano si rimanda al [paragrafo 3.1.2.2.](#)

Il GSE in fase di qualifica, inoltre, assegna all'impianto il settore di utilizzo del biometano, cui corrisponde il settore di annullamento delle GO: esso è riscontrato sulla base del valore emissivo delle materie prime di alimentazione, in accordo con i requisiti minimi di sostenibilità previsti dall'articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021 per ogni settore di utilizzo. Per la verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità per il settore altri usi, si fa riferimento al metodo di calcolo previsto dal citato decreto legislativo per il settore di produzione di energia termica.

Si rammenta infine che la validità della qualifica IGO ha una durata di 5 anni, a meno di eventuali modifiche significative sull'impianto per cui si renda necessario l'aggiornamento della qualifica IGO prima di tale termine. Per i dettagli sulla modalità di rinnovo della richiesta di qualifica si rimanda a quanto specificato nella Sezione comune del presente documento.

3.1.2.1. REQUISITI NECESSARI PER LA QUALIFICA IGO

Il processo di valutazione da parte del GSE della richiesta di qualifica IGO di impianti di produzione di biometano non incentivati prevede la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'emissione delle GO mediante il controllo delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione trasmessi. In linea generale, per l'identificazione dell'impianto è previsto il rispetto dei seguenti requisiti:

- il soggetto che richiede la qualifica IGO deve rispondere alla definizione di Produttore di cui all'articolo 2, comma 1, lett. s), punto 2, del decreto GO. Tale soggetto, inoltre, deve essere titolare del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista;
- il titolo autorizzativo deve essere valido ed efficace;
- l'impianto di produzione deve essere alimentato da fonti rinnovabili;
- l'impianto deve essere in esercizio;
- il biometano prodotto deve rispettare i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021 per lo specifico settore di utilizzo;
- la documentazione trasmessa deve essere completa ed esaustiva e deve consentire la determinazione di:
 - ubicazione dell'impianto;
 - categoria d'intervento (nuova costruzione o riconversione);
 - tipologia d'impianto e processo di produzione utilizzato;



- configurazione impiantistica e modalità di collegamento alla rete (come definita all'articolo 2, comma 1, lett. t), punto 2, del decreto GO);
- capacità produttiva dell'impianto in Smc/h;
- data di entrata in esercizio dell'impianto;
- materie prime di alimentazione dell'impianto (tipologia e quantitativi annui);
- valore di riduzione delle emissioni di GHG conseguita dall'impianto mediante l'uso della biomassa;
- posizionamento e tipologia della strumentazione di misura;
- modalità di alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto;
- fattore percentuale %SA associato ai servizi ausiliari dell'impianto.

La descrizione integrale della documentazione, delle informazioni e dei requisiti necessari alla presentazione di una richiesta di qualifica IGO è riportata nel Manuale Utente GO pubblicato sul sito del GSE.

Si ricorda, inoltre, che tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni del Produttore, effettuate a supporto o a completamento della richiesta di qualifica, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto.

3.1.2.2. SERVIZI AUSILIARI

Con riferimento agli impianti di produzione di biometano non incentivati, al fine di individuare l'energia netta prodotta dall'impianto di produzione di biometano per la quale sono emesse le GO, si definiscono i seguenti criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari dell'impianto.

- ❖ Fanno parte dei consumi dei servizi ausiliari:
 - i consumi di energia di qualunque apparecchiatura, sottosistema o sistema compreso in ciascuna sezione dell'impianto di produzione di biometano, strettamente funzionale al mantenimento dell'impianto in esercizio o in condizioni di riprendere la produzione, a prescindere dalla titolarità e dall'ubicazione delle apparecchiature stesse. Per l'individuazione delle sezioni di impianto si deve far riferimento alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lett. o), punto 2, del Decreto GO;
 - i consumi di energia elettrica necessari per il rispetto degli obblighi derivanti dalle normative ambientali nonché dai decreti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera, nell'acqua e nel suolo; ii) i vincoli all'utilizzo di risorse naturali; iii) il monitoraggio della qualità dell'aria; iv) la tutela ambientale.
- ❖ Non fanno parte dei consumi dei servizi ausiliari:
 - i consumi di energia elettrica per i servizi di illuminazione, di climatizzazione e di ventilazione di edifici o parti di impianto destinati ad uffici o comunque frequentati abitualmente dal personale;
 - l'energia elettrica utilizzata durante i periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei componenti di impianto rientranti nel perimetro di controllo (cd. fermate lunghe);



- i consumi associati allo stoccaggio e alla movimentazione della biomassa in ingresso all'impianto e quelli associati ai pretrattamenti della stessa (ad eccezione del pretrattamento di idrolisi e altri pretrattamenti dotati di sistemi di captazione e recupero del biogas);
- l'energia dei processi di recupero, liquefazione e stoccaggio della CO₂, ove presenti.

In generale si precisa che sono da considerare nel conteggio degli assorbimenti dei servizi ausiliari i consumi di tutte le sezioni direttamente coinvolte nel processo di produzione del biometano con riferimento alle sezioni di impianto di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lett. o), punto 2, del Decreto GO. Nello specifico si rappresenta che relativamente alla sezione di pretrattamento della biomassa, ove presenti, si considerano anche i consumi dell'eventuale processo di idrolisi caratterizzati dal recupero del biogas. In analogia, vengono considerati anche i consumi della sezione di trattamento del digestato relativamente alle vasche di stoccaggio del digestato coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero dello stesso.

L'individuazione dei servizi ausiliari può prescindere dal perimetro fisico dell'impianto e dal perimetro di opere nella titolarità del Produttore nel caso di apparecchiature facenti parte delle sezioni d'impianto ma nella titolarità di soggetti diversi dal Produttore ovvero ubicate all'esterno del perimetro fisico o di titolarità dell'impianto.

Ai fini del calcolo dell'energia netta associata al biometano prodotto, alla produzione immessa in rete dall'impianto viene applicata una decurtazione di un quantitativo energetico, espresso in termini percentuali, rappresentativo della quota parte di assorbimenti energetici dei servizi ausiliari dell'impianto (fattore %SA).

Il valore forfettario associato ai consumi dei servizi ausiliari (%SA) è determinato dal GSE durante l'istruttoria di qualifica IGO.

In fase di richiesta di qualifica IGO il Produttore dovrà indicare la modalità di determinazione del valore forfettario di %SA. A discrezione del Produttore sarà possibile scegliere tra le seguenti 2 opzioni, alternative tra loro.

OPZIONE (1) - VALORE FORFAIT DEFINITO IN FASE DI QUALIFICA

Tale opzione prevede l'applicazione di un valore forfettario %SA definito in fase di istruttoria di qualifica a partire dai valori di potenza delle utenze elettriche e termiche di tutti i servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano, a prescindere dalle modalità di alimentazione delle stesse.

OPZIONE (2) - RICALCOLO ANNUALE DEL VALORE FORFAIT SULLA BASE DI MISURE

In caso di impianti di produzione di biometano per i quali i consumi dei servizi ausiliari siano (anche parzialmente) autoalimentati dall'impianto, il Soggetto Richiedente ha la possibilità di chiedere il ricalcolo, con frequenza annuale, del valore di %SA.

Per servizi ausiliari autoalimentati dall'impianto si intende la quota parte dell'assorbimento energetico dei servizi ausiliari alimentata tramite:

- consumo diretto del biogas e/o del biometano prodotto dal medesimo impianto (es. energia elettrica e termica da cogeneratore alimentato a biogas prodotto dall'impianto stesso);



- impianto alimentato da altra fonte rinnovabile (es. energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico o eolico).

Il ricalcolo del valore di %SA sarà effettuato sulla base del monitoraggio degli assorbimenti energetici complessivi dei servizi ausiliari e della relativa quota parte in autoalimentazione. Tale opzione prevede, quindi, l'installazione di adeguata strumentazione di misura che consenta il corretto monitoraggio dei diversi flussi energetici interessati. Il corretto posizionamento della strumentazione di misura sarà oggetto di istruttoria di qualifica da parte del GSE.

Il totale dell'energia consuntivata associata agli assorbimenti degli ausiliari non autoalimentati sarà rapportato a quella associata al biometano prodotto dall'impianto per la determinazione del valore %SA relativo all'anno in esame. Pertanto, il valore di %SA individuato annualmente sarà rappresentativo della quota parte di energia assorbita dagli ausiliari e alimentata da fonti esterne all'impianto (es. prelievo da rete del gas naturale, prelievo da rete elettrica).

Nel corso del primo anno di monitoraggio il valore dell'energia netta prodotta (ai fini del calcolo del numero di GO) verrà determinato utilizzando un valore forfettario %SA definito in fase di qualifica IGO.

3.1.3. EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE

Compatibilmente con l'acquisizione da parte del GSE delle misure valide del biometano prodotto e delle relative informazioni di sostenibilità, le GO vengono calcolate mensilmente dal GSE ed emesse direttamente sui conti proprietà, sulla piattaforma Certigy, entro il secondo mese successivo a quello di produzione del biometano. In ogni caso le GO possono essere emesse non oltre la loro data ultima di validità corrispondente al termine previsto per la loro negoziabilità (entro 12 mesi dal periodo di produzione), come riportato nel [paragrafo 1.3.4.](#)

Le GO riportano, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del Decreto GO, le seguenti informazioni, anche al fine di facilitare l'impiego delle GO per le finalità ETS, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e dettagliato nel Guidance Document Biomass issues in the EU ETS - MRR Guidance document No. 3, versione aggiornata il 17 ottobre 2022:

- a. il numero del certificato di sostenibilità;
- b. l'organismo e il sistema di certificazione della sostenibilità;
- c. la tipologia di rete utilizzata per immettere in consumo il biometano (prevista all'articolo 4, comma 5, lettera h), del Decreto GO);
- d. le emissioni di CO₂ equivalenti associate al quantitativo di biometano certificato tramite GO;
- e. il settore di utilizzo del biometano: trasporti, altri usi e produzione di energia elettrica;
- f. la possibilità di esportare all'estero la GO.

Con riferimento alla lettera c) del precedente punto elenco, si riportano di seguito le tipologie di reti utilizzate per immettere in consumo il biometano in relazione alle configurazioni impiantistiche riportate nelle Procedure Applicative DM 2018 e Regole Applicative DM 2022:

DISSEMINATION LEVEL	TIPOLOGIA IMPIANTISTICA
DL 1 - Autoconsumo	Configurazione B del DM 2022
DL 2 – Rete con obbligo di connessione di terzi	Configurazione A e D del DM 2022; 1,2,9,10 del DM 2018
DL 3 – Rete di distribuzione chiusa	Configurazione F del DM 2022; 3 del DM 2018 Configurazione 5 BIS del DM 2018
DL 6 – Trasporto con carri bombolai, carri cisterna, carri criogenici	Configurazione C e E del DM 2022; 4 e 5 del DM 2018

Tabella 10 - Tipologie di reti utilizzate per immettere in consumo il biometano in relazione alle configurazioni impiantistiche

Per gli impianti non incentivati l'attribuzione del *Dissemination Level* sarà effettuata con riferimento alle configurazioni previste dalle Regole Applicative DM 2022.

Ai fini dell'emissione delle GO la produzione di biometano deve rispettare i requisiti minimi di sostenibilità previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 per ogni settore di utilizzo. Per il calcolo del rispetto dei requisiti di sostenibilità per il settore altri usi si fa riferimento al metodo di calcolo previsto dal citato decreto legislativo per il settore di produzione di energia termica.

Qualora ai fini della determinazione dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di un impianto di produzione di biometano concorra la produzione di energia elettrica da un impianto alimentato da fonti rinnovabili, non è consentita l'emissione delle GO per la corrispondente quota di energia elettrica prodotta, in accordo a quanto previsto dall'articolo 11 comma 8 del Decreto GO.

Sulle modalità operative si rimanda al Manuale Utente Certigy.

3.1.3.1. EMISSIONE DELLE GO DERIVANTI DA IMPIANTI INCENTIVATI

Alle GO emesse per gli impianti incentivati ai sensi del DM 2018 e del DM 2022, è assegnato lo stesso settore di utilizzo del biometano definito in fase di accesso agli incentivi. Al termine del periodo di incentivazione il settore di utilizzo verrà assegnato alle GO secondo le regole previste per gli impianti non incentivati. Per gli impianti che accedono agli incentivi previsti dall'articolo 6 del DM 2018 e che al termine dei 10 anni di incentivazione passano all'articolo 5 del medesimo decreto, le GO continueranno ad essere assegnate per il settore trasporti.

Ai fini della quantificazione e dell'emissione delle GO, verranno utilizzate le stesse informazioni (misure e sostenibilità) già rese disponibili al GSE per il riconoscimento dell'incentivo. Per maggiori dettagli si rimanda alle regole applicative del DM 2022 e alle procedure applicative del DM 2018.

Per gli impianti che beneficiano della tariffa omnicomprensiva ai sensi del DM 2022 e per gli impianti incentivati ai sensi del DM 2018, le GO sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE, nonché considerate nella disponibilità di quest'ultimo, ad eccezione dei casi previsti al [paragrafo 3.1.8](#).



3.1.3.2. EMISSIONE DELLE GO DERIVANTI DA IMPIANTI NON INCENTIVATI

Per gli impianti di produzione di biometano non incentivati il GSE, come riportato nel [paragrafo 3.1.1](#) assegnerà un settore di utilizzo in fase di istruttoria di qualifica IGO in base alle materie prime di alimentazione dell'impianto e, quindi, in funzione del valore di riduzione delle emissioni conseguita dall'impianto in accordo con i requisiti minimi di sostenibilità previsti dall'articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021 per lo specifico settore di utilizzo.

Il Produttore con riferimento alla produzione del mese M entro la fine del mese M+1 invia un'autodichiarazione nella quale sono fornite le informazioni sulla sostenibilità e l'indicazione del settore di utilizzo del biometano per il quale richiede l'emissione delle GO. Il biometano prodotto dovrà rispettare i requisiti di sostenibilità relativi al settore per il quale si sta richiedendo l'emissione delle GO. Si specifica che il produttore, attraverso le informazioni riportate nell'autodichiarazione mensile, potrà variare il settore di utilizzo purché siano rispettati i limiti emissivi previsti per tale settore dalla normativa di riferimento.

Tale autodichiarazione dovrà essere trasmessa al GSE alla casella PEC biometano@pec.gse.it utilizzando il modulo pubblicato sul sito del GSE tra i Documenti nella sezione relativa al Biometano.

3.1.4. GO DERIVANTI DA CONTRATTI DI VENDITA DI BIOMETANO TRA IL PRODUTTORE E L'UTILIZZATORE FINALE²³

L'emissione delle GO derivanti dai contratti di vendita di biometano tra il Produttore e l'Utilizzatore Finale ai sensi del' art. 11, comma 5, lettera b), del Decreto GO, avviene con le stesse modalità indicate al [paragrafo 3.1.3](#).

Il Produttore a valle dell'emissione delle GO sul proprio conto proprietà, può trasferire le GO sul conto proprietà dell'Utilizzatore Finale. Il trasferimento delle GO avviene tramite apposita funzionalità presente sulla Piattaforma Certigy attraverso la quale il Produttore dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di avere un contratto di vendita di biometano direttamente con l'Utilizzatore Finale, inserisce il numero di conto proprietà dell'Utilizzatore Finale e il numero delle GO da trasferire. La controparte riceve una notifica del sistema informatico e può approvare o rifiutare il trasferimento: in caso di approvazione le GO sono accreditate sul suo conto proprietà e sono immediatamente annullate.

Sulle modalità operative si rimanda al Manuale Utente Certigy.

3.1.5. ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE DI ORIGINE

Una GO si considera annullabile quando sono presenti le 3 informazioni riguardanti:

- le emissioni di CO2 equivalenti associate al quantitativo di biometano certificato tramite GO;
- il rispetto dei requisiti di sostenibilità;
- il settore di utilizzo del biometano: trasporti, altri usi e produzione di energia elettrica.

²³ Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici



Le GO possono essere annullate esclusivamente nel settore di utilizzo individuato in fase di emissione.

Con riferimento al settore trasporti l'annullamento delle GO può essere effettuato dalle imprese di vendita di gas naturale per il settore trasporti o dai gestori o titolari di impianti di distribuzione stradale di gas naturale. Tali soggetti in fase di annullamento dovranno indicare:

- le informazioni sul cliente finale beneficiario dell'annullamento delle GO, che può essere il cliente finale o l'impianto di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti;
- il sotto-settore di utilizzo del biometano quali trasporto marittimo, trasporto ferroviario, trasporto pesante su gomma, trasporto leggero su gomma e veicoli agricoli.

Per il settore altri usi possono essere annullate esclusivamente dalle società di vendita di gas naturale, che in fase di annullamento dovranno indicare:

- le informazioni sul cliente finale beneficiario dell'annullamento delle GO;
- la tipologia di utilizzo del biometano nel settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo: processi industriali, riscaldamento e/o raffrescamento, cogenerazione.

Per il settore di produzione di energia elettrica le GO possono essere annullate esclusivamente dalle società di vendita di gas naturale che in fase di annullamento dovranno indicare:

- le informazioni sul cliente finale beneficiario dell'annullamento delle GO.

Si precisa che l'annullamento delle GO emesse per la produzione di biometano in forma gassosa può essere effettuato anche in relazione alla fornitura di biometano in forma liquida.

Le GO importate potranno essere annullate per certificare un consumo di gas rinnovabile sul territorio italiano solo se:

- fanno riferimento a biometano conforme ai requisiti di sostenibilità di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine la GO dovrà riportare anche il settore di utilizzo del biometano prodotto in quanto la verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità dipende dal settore di utilizzo del biometano;
- riportano le emissioni di CO₂ equivalente associate alla produzione di biometano.

Le GO relative al biometano autoconsumato dal produttore sono emesse e contestualmente annullate in favore del produttore stesso. Conseguentemente nel caso di impianti incentivati ai sensi del DM2022 tali GO non sono conteggiate ai fini del calcolo della tariffa premio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del DM2022.

I quantitativi di biometano sottostanti alle GO non annullate nei tempi previsti (18 mesi dal mese di produzione) sono in ogni caso contabilizzati nello stesso settore attribuito alla GO in fase di emissione.

All'atto di annullamento delle GO viene generato un Certificato di Annullamento sul quale è riportato il codice ID dell'impianto dal quale derivano le GO annullate e tutte le informazioni correlate alla transazione. In merito alle modalità operative si rimanda al Manuale Utente Certigy.

3.1.6. TRASFERIMENTO DELLE GARANZIE DI ORIGINE TRA OPERATORI

In aggiunta a quanto riportato nel [paragrafo 1.4](#) si specifica che sulla piattaforma GME possono essere negoziate solo GO annullabili, che abbiano i 3 requisiti di cui al [paragrafo 3.1.5](#).

Le GO emesse per la produzione di impianti incentivati ai sensi del DM 2018 e del DM 2022 non possono essere esportate.

3.1.7. SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE AGLI OPERATORI

Si riportano di seguito (Tabella 12) le funzionalità consentite agli Operatori GO sulla base del profilo di registrazione:

	Produttore	Impresa di Vendita	Trader	Gestori di impianti di distribuzione stradale di gas naturale ²⁴	Utilizzatore Finale (art. 11 comma 5, lettera b)
APERTURA CONTO PROPRIETÀ	√	√	√	√	√
ANNULLAMENTO GO		√		√	
ACQUISTO E VENDITA GO SULLE PIATTAFORME GME	√	√	√	√	
IMPORT/EXPORT GO SULLA PIATTAFORMA AIB	√	√	√	√	
VERIFICA DEL SALDO DEL CONTO PROPRIETÀ E DELLE VARIE MOVIMENTAZIONI	√	√	√	√	√
VISUALIZZAZIONE DELLE EMISSIONI GO NELLA PROPRIA DISPONIBILITÀ	√				

Tabella 11 – Sintesi delle funzionalità consentite agli Operatori GO in funzione del profilo di registrazione

3.1.8. GARANZIE DI ORIGINE NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE

Il GSE è titolare di un conto proprietà sul quale vengono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito le GO relative agli impianti incentivati:

- ai sensi del DM 2018;
- in tariffa omnicomprensiva ai sensi del DM2022.

²⁴ Solo per le GO destinate al settore dei trasporti.



Tali GO, come disposto dalle “Procedure concorrenziali per l'assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione ARG/elt 104/11” - pubblicate sul sito internet del GSE - sono oggetto di procedure concorrenziali.

Le GO emesse e non trasferite agli operatori tramite le Procedure Concorrenziali concorrono alla determinazione del mix complementare nazionale.

I proventi derivanti dalla vendita delle GO relative al biometano incentivato impiegato nel settore:

- dei trasporti, sono utilizzati dal GSE per ridurre gli oneri a copertura degli incentivi posti a carico dei soggetti obbligati di cui al Decreto MASE n. 107 del 16 marzo 2023;
- diverso dai trasporti, sono versati a CSEA e sono posti a valere sul Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all’articolo 75 della Regolazione Tariffaria Distribuzione Gas.

3.1.8.1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A IMPIANTI INCENTIVATI DAL DM 2018

Fino alla fine dell’anno termico 2022-2023, le GO emesse per impianti incentivati ai sensi del DM 2018, che accedono al ritiro del biometano da parte del GSE, sono assegnate direttamente alle Imprese di vendita alle quali viene ceduto il biometano incentivato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del citato DM.

Fino al 31 ottobre 2023, e comunque non oltre la scadenza del contratto di fornitura di biometano di seguito descritto, le GO relative ad impianti incentivati ai sensi del DM2018 che non abbiano richiesto il ritiro del biometano da parte del GSE, sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il Produttore abbia stipulato, prima dell’entrata in vigore del Decreto GO, un contratto di fornitura per l’immissione del biometano nel settore trasporti. Qualora nel periodo che va da gennaio a ottobre 2023 non sia disponibile il potere calorifico superiore del biometano, la quantificazione del numero di GO verrà effettuata considerando un rapporto standard tra potere calorifico inferiore e superiore pari a 0,9.

Si riporta di seguito uno schema esplicativo dei casi possibili.

Contratto stipulato prima del 18/07/2023	Scadenza del Contratto antecedente al 31/10/2023	A chi sono emesse le GO	Fino a quando
SI	NO	1° controparte Cc	31/10/2023
SI	SI	1° controparte Cc	fino alla scadenza del Contratto
SI	SI	GSE	a partire dalla scadenza del Contratto



NO	-	GSE	-
----	---	-----	---

Contratto: Contratto tra Produttore e 1°controparte della catena di consegna

Cc: Catena di consegna

Tabella 12 – Emissione delle GO relative agli impianti incentivati con contratti di fornitura di biometano sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto GO

Si evidenzia che per il periodo in cui le GO saranno assegnate alle società di vendita che ritirano il biometano per conto del GSE o alla prima controparte della catena di consegna del produttore, quest'ultima dovrà essere mantenuta per attestare l'immissione in consumo del biometano per i trasporti e dovrà essere inviata al GSE la documentazione attualmente prevista nelle procedure applicative del DM 2018.

Si specifica che i soggetti beneficiari delle GO di cui sopra devono registrarsi nell'Area Clienti del GSE e seguire le istruzioni per l'attivazione di un proprio conto proprietà sul quale il GSE procederà ad accreditare le GO, come riportato al [paragrafo 1.3.1.](#)

3.1.9. ACQUISIZIONE DELLE MISURE

In relazione agli impianti di produzione di biometano, la trasmissione delle misure utili al calcolo delle GO varia a seconda della configurazione impiantistica. In materia di responsabilità del servizio di misura e tempistiche di trasmissione valgono le medesime condizioni previste delibera 64/2020/R/GAS e successive modifiche.

Per standardizzare il processo di acquisizione delle misure viene introdotto, in analogia a quanto riportato nelle Procedure DM 2018, il concetto di Punto di Misura (di seguito PM) a cui è associata la determinazione di una o più grandezze fisiche determinate eventualmente anche a partire da differenti misuratori. Si sottolinea che il concetto di Punto di Misura è teorico e potrebbe differire da quello fisico su cui sono posizionati i misuratori. Tale scelta è necessaria per poter trattare tutte quelle casistiche per cui una specifica grandezza, utile alla determinazione degli incentivi, è rilevata attraverso una serie di differenti contatori. In tali casistiche dovranno essere trasmesse al GSE, per ogni punto di misura:

- la somma delle misure relative alla quantità;
- il valore ponderato sulla relativa quantità nel caso di misure di qualità.

Nel caso in cui l'impianto sia incentivato ai sensi del DM 2018 o del DM 2022, le misure utilizzate ai fini del calcolo delle GO saranno le medesime trasmesse per la determinazione dell'incentivo.

Relativamente agli impianti non incentivati valgono le seguenti regole:

- le misure del biometano prodotto se necessarie, dovranno essere trasmesse entro il 10 del mese successivo a quello di competenza dal produttore al GSE attraverso modalità successivamente comunicate dal GSE stesso in funzione dei PM previsti per la configurazione;
- le misure del biometano immesso in rete con obbligo di connessione di terzi dovranno essere trasmesse entro il 10 del mese successivo a quello di competenza dal Gestore di Rete al GSE secondo le medesime modalità previste per l'acquisizione delle misure per gli impianti di produzione di biometano incentivati;



- le misure dei servizi ausiliari laddove previste dovranno essere trasmesse al GSE entro il 10 del mese successivo a quello di competenza sui relativi punti di misura. In tali casistiche è posta in capo al Produttore l'attività di aggregazione delle misure afferenti allo specifico punto di misura.

In assenza di trasmissione delle misure dei servizi ausiliari del produttore, le GO verranno calcolate, salvo conguaglio, sulle base delle altre grandezze disponibili.

Nelle more dell'implementazione di un apposito portale informatico le misure dovranno essere comunicate tramite e-mail alla casella metering_biometano@gse.it.

3.1.9.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GARANZIE DI ORIGINE

3.1.9.1.1. IMPIANTI INCENTIVATI AI SENSI DEL DM 2018

L'energia del biometano prodotto da impianti incentivati ai sensi del DM 2018, certificabile tramite GO emesse e contestualmente trasferite al GSE, è calcolata utilizzando degli algoritmi di calcolo analoghi a quelli previsti dalle Procedure Applicative del medesimo decreto per il calcolo dell'energia incentivabile con l'utilizzo per ogni punto di misura del potere calorifico superiore al posto di quello inferiore, quest'ultimo previsto per il calcolo dell'energia incentivabile.

3.1.9.1.2. IMPIANTI INCENTIVATI AI SENSI DEL DM 2022

Nei seguenti paragrafi, per ogni configurazione prevista dalle Regole Applicative del DM 2022, verranno descritti gli algoritmi di calcolo del numero di GO spettanti e del numero di GO da utilizzare nel calcolo dell'incentivo per configurazioni incentivate in tariffa premio.

Sono altresì riportati gli algoritmi di calcolo delle GO per le configurazioni previste dalle Regole Applicative del DM 2022 incentivate con tariffa omnicomprensiva, che sono emesse e contestualmente trasferite al GSE.

CONFIGURAZIONE A: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO CONNESSO DIRETTAMENTE A RETE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI

La Figura 4 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso in cui l'impianto di produzione di biometano sia direttamente connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi, mentre la Tabella 135 riporta gli algoritmi di calcolo del numero di GO spettanti in funzione della tariffa incentivante richiesta.




Figura 4 - Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a una rete con obbligo di connessione di terzi.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TO	$GO_n = \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$
TP	$GO_n = \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc. n} = \min(M1_n; M_{s inc}; M_{max}) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$

Tabella 13 - Algoritmi di calcolo delle GO nel caso di Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a una rete con obbligo di connessione di terzi.

Dove:

- GO_n = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione A;
- $GO_{inc. n}$ = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione A da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, espressa in Sm^3 ;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO spettanti è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore minimo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsto dalla normativa vigente per lo specifico settore di utilizzo del biometano;
- $M_{s, inc}$ = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore, è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della

graduatoria di accesso agli incentivi, come specificato al paragrafo 3.4 delle regole applicative del DM 2022;

- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2 delle regole applicative del DM 2022;
- $PCS1_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore, espresso in MWh/Sm³, determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero;
- %SA= percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione A, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.5.1 delle regole applicative del DM 2022.

CONFIGURAZIONE B: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO IN AUTOCONSUMO

La Figura 5 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso in cui l'impianto di produzione alimenti delle utenze in autoconsumo, mentre Tabella 14 riporta gli algoritmi di calcolo del numero di GO spettanti.




Figura 5 - Impianto di produzione di biometano destinato all'autoconsumo.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$GO_n = \min(M2_n; M_s) \cdot PCS2_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc. n} = 0$

Tabella 14 - Algoritmi di calcolo delle GO nel caso di impianto di produzione di biometano destinato all'autoconsumo.

Dove:

- GO_n = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione B;
- $GO_{inc. n}$ = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione B da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore;
- $M2_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale, espressa in Sm³;

- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n , riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO spettanti è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore minimo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsto dalla normativa vigente per lo specifico settore di utilizzo del biometano;
- $M_{s, inc}$ = quantità di biometano sostenibile per il mese n , riferita alla specifica configurazione, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore, è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria di accesso agli incentivi, come specificato al paragrafo 3.4 delle regole applicative del DM 2022;
- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2 delle regole applicative del DM 2022;
- $PCS2_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con l'utenza in autoconsumo, espresso in MWh/Sm^3 ;
- $\%SA$ = percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione B, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.5.1 delle regole applicative del DM 2022.

CONFIGURAZIONE C: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO CONNESSO MEDIANTE CARRI BOMBOLAI

La Figura 6 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso in cui l'impianto di produzione alimenti delle utenze connesse mediante carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 15 riporta gli algoritmi di calcolo del numero di GO spettanti.




Figura 6 - Impianto di produzione di biometano connesso mediante carri bombolai.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$GO_n = \min(M3_n; M_s) \cdot PCS3_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc. n} = \min(M3_n; M_{s, inc}; M_{max}) \cdot PCS3_n \cdot (1 - \%SA)$

Tabella 15 - Algoritmi di calcolo delle GO nel caso di Impianto di produzione di biometano destinato alla distribuzione mediante carro bombolaio.

Dove:

- GO_n = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione C;
- $GO_{inc. n}$ = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione C da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore;
- $M3_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili, espressa in Sm^3 ;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO spettanti è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore minimo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsto dalla normativa vigente per lo specifico settore di utilizzo del biometano;
- $M_{s, inc}$ = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore, è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria di accesso agli incentivi, come specificato al paragrafo 3.4 delle regole applicative del DM 2022;
- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2 delle regole applicative del DM 2022;
- $PCS3_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore, determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili, espresso in MWh/Sm^3 ;
- %SA = percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione C, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.5.1 delle regole applicative del DM 2022.

CONFIGURAZIONE D: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO CONNESSO A RETE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI MEDIANTE CARRI BOMBOLAI

La Figura 7 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai, mentre la

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TO	$GO_n = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$
TP	$GO_n = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc. n} = \min(M3'_n; M_{s inc}; M_{max}) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$

Tabella 16 riporta gli algoritmi di calcolo del numero di GO spettanti in funzione della tariffa incentivante richiesta.




Figura 7 - Impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TO	$GO_n = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$
TP	$GO_n = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc. n} = \min(M3'_n; M_{s\ inc}; M_{max}) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$

Tabella 16 - Algoritmi di calcolo delle GO nel caso di impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai.

Dove:

- GO_n = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione D;
- $GO_{inc. n}$ = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione D da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO spettanti è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore minimo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsto dalla normativa vigente per lo specifico settore di utilizzo del biometano;
- $M_{s, inc}$ = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore, è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della

graduatoria di accesso agli incentivi, come specificato al paragrafo 3.4 delle regole applicative del DM 2022;

- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2 delle regole applicative del DM 2022;
- $M3'_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili, espressa in Sm^3 ;
- $PCS3'_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore, espresso in kWh/Sm^3 , determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di carico del carro bombolaio o simili,, espresso in kWh/Sm^3 ;
- %SA= percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione D, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.5.1 delle regole applicative del DM 2022.

CONFIGURAZIONE E: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DIRETTAMENTE CONNESSO A UN IMPIANTO DI LIQUEFAZIONE

La Figura 8 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di uno o più impianti di produzione di biometano direttamente connessi a un impianto di liquefazione, mentre la Tabella 17

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$GO_n = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_s, Pr.i}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot 1 - \%SA_{Pr.i}$ $\%Pr.i = \frac{M Pr.i_n \cdot PCS Pr.i_n}{\sum_{k=1}^N M Pr.1_{n,k} \cdot PCS Pr.1_{n,k} + M GN_n \cdot PCS GN_n}$ $GO_{inc. n} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i_{inc}; \frac{M_s, inc Pr.i}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot 1 - \%SA_{Pr.i}$ $\%Pr.i_{inc} = \frac{\min(M Pr.i_n; M_{max Pr.i}) \cdot PCS Pr.i_n}{\sum_{k=1}^N M Pr.1_{n,k} \cdot PCS Pr.1_{n,k} + M GN_n \cdot PCS GN_n}$

Tabella 17 riporta gli algoritmi di calcolo del numero di GO spettanti. In tale configurazione è ammessa anche la presenza di gas naturale fossile in ingresso all'impianto di liquefazione. L'algoritmo di calcolo di seguito riportato è valido anche nel caso in cui l'impianto di liquefazione sia a utilizzo esclusivo di un unico impianto di produzione di biometano senza alcun contributo di gas naturale fossile.

Si precisa che, nel caso in cui più impianti di produzione di biometano siano collegati a uno stesso impianto di liquefazione, il riconoscimento delle GO a ciascun Soggetto Richiedente beneficiario è condizionato all'acquisizione delle misure e delle informazioni utili al calcolo di tutti gli impianti di produzione di biometano.




Figura 8 – Impianto/i di produzione di biometano direttamente connesso/i a un impianto di liquefazione.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$GO_n = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_s, Pr.i}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i})$ $\%Pr.i = \frac{M Pr.i_n \cdot PCS Pr.i_n}{\sum_{k=1}^N M Pr.1_{n,k} \cdot PCS Pr.1_{n,k} + M GN_n \cdot PCS GN_n}$ $GO_{inc.n} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i_{inc}; \frac{M_s, inc Pr.i}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i})$ $\%Pr.i_{inc} = \frac{\min(M Pr.i_n; M_{max Pr.i}) \cdot PCS Pr.i_n}{\sum_{k=1}^N M Pr.1_{n,k} \cdot PCS Pr.1_{n,k} + M GN_n \cdot PCS GN_n}$

Tabella 17 - Algoritmi di calcolo delle GO nel caso di impianto/i di produzione di biometano direttamente connesso/i a un impianto di liquefazione.

Dove:

- N= numero di impianti di produzione di biometano direttamente connessi all'impianto di liquefazione;
- GO_n = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto dall'i-esimo impianto nel mese n per la configurazione E;
- $GO_{inc.n}$ = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto dall'i-esimo impianto nel mese n per la configurazione E, da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore;

- $M4_n$ = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di liquefazione e in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, espressa in kg. In caso di presenza di un sistema di stoccaggio la misura dovrà essere effettuata a valle di tale componente;
- $M_{S Pr.i}$ = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita all'i-esimo impianto, alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in kg. Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO spettanti è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore minimo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsto dalla normativa vigente per lo specifico settore di utilizzo del biometano;
- $M_{S, inc Pr.i}$ = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita all'i-esimo impianto, alla specifica configurazione, espressa in kg. Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore, è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria di accesso agli incentivi, come specificato al paragrafo 3.4 delle regole applicative del DM 2022;
- $M_{max Pr.i}$ = producibilità massima mensile dell'i-esimo impianto di produzione di biometano di cui al paragrafo 1.2 delle regole applicative del DM 2022;
- $PCS4_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione, in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano, espresso in kWh/Sm³;
- $M.V. 4_n$ = massa volumica media mensile, ponderata in base alla quantità del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle del sistema di liquefazione, in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano;
- $\%SA_{Pr.i}$ = percentuale riferita ai consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari dell'i-esimo impianto di produzione di biometano per la configurazione E, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.5.1 delle regole applicative del DM 2022;
- $M Pr. i_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di ingresso all'impianto di liquefazione e proveniente dall'i-esimo impianto di produzione, espressa in Sm³;
- $PCS Pr. i_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di ingresso all'impianto di liquefazione e proveniente dall'i-esimo impianto di produzione, espresso in kWh/Sm³;
- $M GN_n$ = quantità mensile di gas naturale fossile misurata nel punto di ingresso all'impianto di liquefazione, espressa in Sm³;
- $PCS GN_n$ = valore medio mensile del potere calorifico superiore del gas naturale fossile misurato nel punto di ingresso all'impianto di liquefazione, (eventualmente con dettaglio giornaliero) desumibile dai dati di fatturazione del punto di prelievo espresso in kWh/Sm³.

CONFIGURAZIONE F: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO CONNESSO A UNA RETE CHIUSA

La Figura 9 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di impianto di produzione di biometano connesso a rete chiusa, mentre la Tabella 18 riporta gli algoritmi di calcolo del numero di GO spettanti.




Figura 9 - Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa.

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TP	$GO_n = \min(M5_n; M_s) \cdot PCS5_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc. n} = \min(M5_n; M_{s inc}; M_{max}) \cdot PCS5_n \cdot (1 - \%SA)$

Tabella 18 - Algoritmo di calcolo delle GO nel caso di Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa.

Dove:

- GO_n = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione F;
- $GO_{inc. n}$ = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la configurazione F da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore;
- M_s = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione e riportata nel certificato di sostenibilità, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO spettanti è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore minimo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsto dalla normativa vigente per lo specifico settore di utilizzo del biometano;
- $M_{s, inc}$ = quantità di biometano sostenibile per il mese n, riferita alla specifica configurazione, espressa in Sm^3 . Si precisa che ai fini del calcolo del numero di GO da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore, è considerato sostenibile il biometano che rispetta il valore di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria di accesso agli incentivi, come specificato al paragrafo 3.4 delle regole applicative del DM 2022;



- M_{max} = producibilità massima mensile di cui al paragrafo 1.2 delle regole applicative del DM 2022;
- $M5_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale, espressa in Sm^3 ;
- $PCS5_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con la rete chiusa, espresso in kWh/Sm^3 ;
- $\%SA$ = percentuale riferita a consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto per la configurazione F, determinata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.5.1 delle regole applicative del DM 2022.

CONFIGURAZIONE MULTIPLA

Nel caso di impianto di produzione di biometano che preveda più configurazioni, tra quelle previste ai paragrafi precedenti, la quantificazione delle GO è effettuata, per ogni configurazione, in maniera analoga a quanto già descritto in precedenza.

La Figura 10 mostra un esempio di configurazione multipla in cui sono presenti contemporaneamente tutte le configurazioni descritte nei paragrafi precedenti, con uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, mentre la

Tariffa richiesta	
a	
TO	$GO_{conf.A} = \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.B} = \min(M2_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.C} = \min(M3_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.C} = \min(M3_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.D} = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_s \cdot Pr.i}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i})$ $GO_{inc.conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i_{inc}; \frac{M_s \cdot Pr.i_{inc}}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i}) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.F} = \min(M5_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.F} = \min(M5_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$

TP	$GO_{conf.A} = \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.A} = \min(M1_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.B} = \min(M2_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.C} = \min(M3_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.C} = \min(M3_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.D} = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.D} = \min(M3'_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_s.Pr.i}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i})$ $GO_{inc.conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i_{inc}; \frac{M_{s\ inc.Pr.i}}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i}) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.F} = \min(M5_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.F} = \min(M5_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$

Tabella 19 riporta gli algoritmi di calcolo delle GO spettanti. Nel caso di configurazione multipla, il rispetto della producibilità massima mensile è verificato in relazione alla produzione totale misurata a valle del sistema di *upgrading* (M0), in accordo a quanto riportato nella

Tariffa richiesta	
TO	$GO_{conf.A} = \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.B} = \min(M2_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.C} = \min(M3_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.C} = \min(M3_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.D} = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$

	$GO_{conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_s.Pr.i}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i})$ $GO_{inc.conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i_{inc}, M_s, inc.Pr.i.M.V.4_n\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i}) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.F} = \min(M5_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.F} = \min(M5_n; M_s_{inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$
TP	$GO_{conf.A} = \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.A} = \min(M1_n; M_s_{inc}) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.B} = \min(M2_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.C} = \min(M3_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.C} = \min(M3_n; M_s_{inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.D} = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.D} = \min(M3'_n; M_s_{inc}) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_s.Pr.i}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i})$ $GO_{inc.conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i_{inc}, M_s, inc.Pr.i.M.V.4_n\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i}) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.F} = \min(M5_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.F} = \min(M5_n; M_s_{inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$

Tabella 19 applicando il fattore F_{cap} .




Figura 10 – Impianto di produzione di biometano in configurazione multipla

Tariffa richiesta	Algoritmi di calcolo
TO	$GO_{conf.A} = \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.B} = \min(M2_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc. conf.B} = 0$

	$GO_{conf.C} = \min(M3_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.C} = \min(M3_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.D} = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_{s, Pr.i}}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i})$ $GO_{inc.conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i\ inc; \frac{M_{s, inc\ Pr.i}}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i}) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.F} = \min(M5_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.F} = \min(M5_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $F_{cap} = \frac{\min(M0_n; M_{max})}{M0_n}$
TP	$GO_{conf.A} = \min(M1_n; M_s) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.A} = \min(M1_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS1_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.B} = \min(M2_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.B} = 0$ $GO_{conf.C} = \min(M3_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.C} = \min(M3_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.D} = \min(M3'_n; M_s) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.D} = \min(M3'_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS3'_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i; \frac{M_{s, Pr.i}}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i})$ $GO_{inc.conf.E} = \min\left(\frac{M4_n}{M.V.4_n} \cdot \%Pr.i\ inc; \frac{M_{s, inc\ Pr.i}}{M.V.4_n}\right) \cdot PCS4_n \cdot (1 - \%SA_{Pr.i}) \cdot F_{cap}$ $GO_{conf.F} = \min(M5_n; M_s) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA)$ $GO_{inc.conf.F} = \min(M5_n; M_{s\ inc}) \cdot PCS0_n \cdot (1 - \%SA) \cdot F_{cap}$ $F_{cap} = \frac{\min(M0_n; M_{max})}{M0_n}$

Tabella 19 - Algoritmi di calcolo delle GO nel caso di Impianto di produzione di biometano in configurazione multipla.

Dove, oltre ai termini già definiti nei precedenti paragrafi per ogni configurazione, valgono le seguenti definizioni:



- $GO_{conf. A}, GO_{conf. B} \dots GO_{conf. F}$ = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la specifica configurazione;
- $GO_{inc. conf. A}, GO_{inc. conf. B} \dots GO_{inc. conf. F}$ = numero di GO associate al biometano sostenibile prodotto nel mese n per la specifica configurazione da utilizzare per il calcolo dell'incentivo spettante al produttore;
- MO_n = quantità di biometano prodotto complessivamente nel mese n, misurata a valle del dispositivo di *upgrading*;
- $PCSO_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero immediatamente a valle del dispositivo di *upgrading*.

3.1.9.1.3. IMPIANTI NON INCENTIVATI

Per gli impianti di produzione di biometano che non accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM 2018 e dal DM 2022, il calcolo del numero di GO è effettuato secondo gli stessi algoritmi previsti per gli impianti in tariffa premio incentivati ai sensi del DM 2022.

3.1.10. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

La validità della qualifica IGO ha una durata fino a cinque anni, a meno che intervengano modifiche significative sull'impianto che determinino il venir meno dei requisiti previsti per il rilascio e il mantenimento della stessa.

Nel caso in cui siano realizzati interventi sull'impianto che incidono sulla modalità di valutazione dell'energia avente diritto al riconoscimento delle GO, il Produttore è tenuto a trasmettere al GSE la relativa istanza di Gestione Esercizio.

Si rappresenta che, fino all'implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, entro 60 giorni dalla data di completamento degli interventi in argomento, per gli impianti:

- con la sola qualifica IGO: l'istanza di Gestione Esercizio deve essere trasmessa esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del Produttore, all'indirizzo gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it, avendo cura di indicare nell'oggetto della PEC "IGO XXXX – Istanza di Gestione Esercizio - Funzione Gestione Esercizio Impianti FER e Biometano". Nell'ambito della relativa istruttoria saranno valutati, in conformità a quanto previsto dalle presenti Regole Applicative, gli eventuali effetti dell'intervento realizzato sulla qualifica IGO;
- con la qualifica IGO e con il Contratto di incentivazione (Contratto stipulato ai sensi del DM 2018 o del DM 2022): l'istanza di Gestione Esercizio deve essere trasmessa esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del Produttore, all'indirizzo gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it, avendo cura di indicare nell'oggetto della PEC "BMT_XXXXX - IGO XXXX - Istanza di Gestione Esercizio - Funzione Gestione Esercizio Impianti FER e Biometano". Nell'ambito della relativa istruttoria saranno altresì valutati, in conformità a quanto previsto dalle Regole Applicative (DM 2018 o DM



2022) pubblicate sul Sito WEB del GSE, gli eventuali effetti dell'intervento realizzato sul Contratto di incentivazione.

Il GSE trasmetterà al Produttore il provvedimento in esito all'istanza di Gestione Esercizio entro 120 giorni dalla ricezione della stessa, al netto dei tempi imputabili al produttore o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della Legge 12 novembre 2011, n.183.

Si comunica infine che al fine di predeterminare gli eventuali effetti dell'intervento che si intende realizzare sulla qualifica IGO, è facoltà del produttore presentare al GSE un'istanza di Gestione Esercizio a preventivo.



3.2 SEZIONE IDROGENO RINNOVABILE

3.2.1. QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO²⁵

È possibile richiedere la qualifica IGO per gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in esercizio.

La qualifica IGO è propedeutica al rilascio delle Garanzie d'Origine sul contenuto in energia dell'idrogeno netto prodotto.

3.2.1.1. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICA IGO

La richiesta di qualifica IGO deve essere presentata al GSE dal Produttore di Idrogeno rinnovabile in esercizio.

3.2.1.2. PROCESSO DI QUALIFICA IGO

La richiesta di qualifica IGO deve essere presentata al GSE dal produttore di idrogeno rinnovabile successivamente all'entrata in esercizio.

Tale richiesta, nelle more dello sviluppo del portale informatico dedicato, deve essere trasmessa al GSE esclusivamente via PEC all'indirizzo qualifiche.biometano@pec.gse.it, specificando nell'oggetto la dicitura "Richiesta di qualifica IGO per GO idrogeno". Per maggiori dettagli si rimanda alle procedure indicate al [paragrafo 3.1.2.](#)

Si rammenta che la validità della qualifica IGO ha una durata di 5 anni, a meno di eventuali modifiche significative sull'impianto per cui si renda necessario l'aggiornamento della qualifica IGO prima di tale termine. Per i dettagli sulla modalità di rinnovo della richiesta di qualifica si rimanda a quanto specificato nella Sezione comune del presente documento.

3.2.2. EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE

Le GO sono emesse in formato elettronico nel rispetto di quanto disposto all'articolo 19 della direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e riportano le informazioni previste dall'articolo 4 comma 5 e dall'articolo 12 comma 2 del decreto e, in particolare:

- l'organismo e il sistema di certificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023;
- l'organismo e il sistema di certificazione del calcolo della riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita conseguita dall'impianto (pari ad almeno il 73,4%), seguendo la metodologia definita Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023;

²¹ Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici.



- indicazione del quantitativo di energia elettrica utilizzata dall'impianto di produzione, espressa in MWh/tH₂;
- la modalità di connessione elettrica dell'impianto di produzione, se connesso direttamente ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile o se collegato agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi;
- la purezza dell'idrogeno (sotto forma di numero percentuale o di grado di purezza, numero decimale).

Compatibilmente con l'acquisizione da parte del GSE delle misure valide di energia elettrica e idrogeno prodotto, le GO vengono calcolate mensilmente dal GSE ed emesse direttamente sui conti proprietà dei Produttori sulla piattaforma Certigy entro il secondo mese successivo a quello di produzione dell'idrogeno. In ogni caso le GO possono essere emesse non oltre la loro data ultima di validità che dipende dal periodo di produzione.

Sulle modalità operative si rimanda al Manuale Utente Certigy.

3.2.3. ACQUISIZIONE DELLE MISURE

Le possibili configurazioni impiantistiche sono le seguenti:

1. impianti di produzione di idrogeno collegati alla rete di trasporto gas,
 - a. alimentati da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b. alimentati da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore;
2. impianti di produzione di idrogeno non collegati alla rete di trasporto gas,
 - a. alimentati da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b. alimentati da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.

Gli impianti non collegati alla rete di trasporto gas dovranno prevedere dotazione impiantistica per il trasporto dell'idrogeno rinnovabile prodotto (ad es. baia di carico per carri bombolai).

Tutte le tipologie di impianto potranno prevedere sistemi di stoccaggio funzionali alla tipologia di utilizzo finale (ad es. stoccaggio di servizio, stoccaggio di modulazione per utilizzo industriale, stoccaggio in alta pressione per stazione di rifornimento, etc.).

Tutte le tipologie di impianto dovranno prevedere un sistema di monitoraggio in linea con quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023.

Le misure dell'energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili asservito alla produzione di idrogeno rinnovabile verranno trasmesse dal Gestore di Rete al GSE, entro il 15 del mese successivo a quello di competenza della misura tramite apposito portale informatico. Faranno eccezione i



casi in cui l'impianto FER sia connesso direttamente all'elettrolizzatore (senza connessione con la rete), per i quali la misura dovrà essere trasmessa al GSE dal titolare dell'impianto di produzione di idrogeno.

Nel caso in cui l'impianto da fonte rinnovabile non sia totalmente asservito la quantità di energia prodotta in ingresso all'elettrolizzatore dovrà essere trasmessa dal titolare dell'impianto di produzione di idrogeno al GSE, secondo le modalità successivamente pubblicate dallo stesso.

Si dovrà inoltre tener conto di ulteriori prelievi di energia elettrica dalla rete che hanno concorso alla produzione dell'idrogeno.

La misura dell'idrogeno avverrà con riferimento agli esistenti standard tecnici esistenti. Il soggetto responsabile della trasmissione delle misure al GSE è individuato in via preliminare salvo diversa indicazione da parte del regolatore con:

- il Gestore di rete nei casi di immissione dell'idrogeno nella rete con obbligo di connessione di terzi nei casi in cui l'idrogeno prodotto netto sia interamente immesso in rete;
- il soggetto produttore di idrogeno, negli altri casi.



3.3 SEZIONE ALTRI GAS RINNOVABILI²⁶

3.3.1. PROCESSO DI QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ALTRI GAS RINNOVABILI

Anche nel caso di altri gas rinnovabili, di cui alla tipologia (C) sopra definita ovverosia i gas diversi dal biometano (A) e dell'idrogeno rinnovabile (B), la qualifica IGO è propedeutica al rilascio delle Garanzie d'Origine sul contenuto in energia del gas rinnovabile netto prodotto.

Ai fini dell'ottenimento delle GO è necessario che gli impianti di produzione siano preventivamente qualificati IGO dal GSE. Per tali impianti il processo finalizzato al rilascio della qualifica IGO si articola nelle seguenti 2 fasi:

- (1) VERIFICA PRELIMINARE
- (2) QUALIFICA IGO.

FASE (1) - VERIFICA PRELIMINARE

Nelle more della definizione di un quadro normativo più dettagliato e di uno sviluppo tecnologico più maturo, per gli "altri gas rinnovabili" è previsto che il Produttore trasmetta al GSE una richiesta di verifica preliminare.

Tale richiesta può essere presentata anche con riferimento a impianti di produzione a progetto, ovvero prima dell'entrata in esercizio ancora in fase di progettazione o realizzazione.

Detta attività di verifica preliminare è propedeutica alla verifica di ammissibilità degli impianti al rilascio della qualifica IGO (da richiedere al GSE esclusivamente a seguito dell'entrata in esercizio) nonché alla valutazione della tipologia di GO che potrà essere rilasciata (GO gas o GO idrogeno). L'esito della valutazione preliminare è sottoposto a una verifica preventiva del Ministero.

Tale richiesta, nelle more dello sviluppo del portale informatico dedicato, deve essere trasmessa al GSE via PEC all'indirizzo qualifiche.biometano@pec.gse.it, specificando nell'oggetto la dicitura "*Richiesta di verifica preliminare per GO altri gas rinnovabili*".

La richiesta, a firma del legale rappresentante, deve essere corredata da una relazione tecnica descrittiva dell'impianto in progetto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- ✓ dati anagrafici del Produttore;
- ✓ informazioni relative all'ubicazione dell'impianto;
- ✓ informazioni relative alla fonte rinnovabile utilizzata (es. tipologia di biomasse);
- ✓ descrizione della tipologia impiantistica e tecnologia utilizzata per la produzione del gas rinnovabile;
- ✓ in caso di gas rinnovabile da biomassa: elementi utili a dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 199/2021;
- ✓ settore cui è destinato l'uso del gas (ad esempio: trasporti, industria, altri usi);

²⁶ Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici.



- ✓ descrizione della modalità di immissione in rete del gas prodotto (immissione nella rete del gas naturale con obbligo di connessione di terzi, trasporto con carri bombolai o cisterne, consumo in loco);
- ✓ cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'impianto, anche se provvisorio.

FASE (2) - QUALIFICA IGO

Il Produttore che ha ottenuto esito positivo alla verifica preliminare di cui al precedente punto (1), deve presentare la richiesta di qualifica IGO al GSE secondo le stesse modalità previste per gli impianti di produzione di biometano o idrogeno non incentivati, come illustrate nei rispettivi paragrafi di riferimento precedenti. Tale richiesta, nelle more dello sviluppo del portale informatico dedicato, deve essere trasmessa al GSE via PEC all'indirizzo qualifiche.biometano@pec.gse.it, specificando nell'oggetto la dicitura "Richiesta di qualifica IGO per GO altri gas rinnovabili".

Al pari degli impianti di biometano e idrogeno non incentivati, la richiesta di qualifica IGO per impianti di produzione di altri gas rinnovabili (C) deve essere presentata al GSE successivamente all'entrata in esercizio.

Si rimanda al [paragrafo 3.1.2](#) della Sezione Biometano e al [paragrafo 3.2.1.2](#) della Sezione Idrogeno per i dettagli sul processo di qualifica.

Esclusivamente dopo la conclusione con esito positivo dell'istruttoria di qualifica il Produttore potrà procedere con le operazioni di trasferimento delle GO sulla piattaforma Certigy.

Si rammenta che la validità della qualifica IGO ha una durata di 5 anni, a meno di eventuali modifiche significative sull'impianto per cui si renda necessario l'aggiornamento della qualifica IGO prima di tale termine. Per i dettagli sulla modalità di rinnovo della richiesta di qualifica si rimanda a quanto specificato nella Sezione comune del presente documento.

3.3.2. SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE AGLI OPERATORI²⁷

Si riportano di seguito (Tabella 22) le funzionalità consentite agli Operatori GO sulla base del profilo di registrazione:

	Produttore	Impresa di Vendita	Trader	Gestori di impianti di distribuzione stradale
APERTURA CONTO PROPRIETÀ	✓	✓	✓	✓
ANNULLAMENTO GO		✓		✓

²⁷ Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici.

ACQUISTO E VENDITA GO SULLE PIATTAFORME GME	✓	✓	✓	✓
IMPORT/EXPORT GO SULLA PIATTAFORMA AIB	✓	✓	✓	✓
VERIFICA DEL SALDO DEL CONTO PROPRIETÀ E DELLE VARIE MOVIMENTAZIONI	✓	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE DELLE EMISSIONI GO NELLA PROPRIA DISPONIBILITÀ	✓			

Tabella 20 – Sintesi delle funzionalità consentite agli Operatori GO sulla base del profilo di registrazione



4. SEZIONE ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA²⁸

4.1. QUALIFICA IGO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA

È possibile richiedere la qualifica IGO per impianti in esercizio che producono energia termica e/o frigorifera alimentati a fonti rinnovabili. In sede di prima attuazione, si prevede che tali impianti possano essere qualificati ai fini dell'emissione della GO esclusivamente se connessi a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento come definite all'art. 2, comma 2, lettera gg) del Decreto Legislativo 102 del 2014.

Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (di seguito CAR), alimentati a fonte rinnovabile e connessi a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, a seguito dell'esito positivo della qualifica IGO, possono essere emesse GO per entrambi i vettori energetici prodotti (art. 16, comma 3 del Decreto GO). Si ha quindi diritto all'emissione sia di GO per la produzione di energia termica, sia di GO per la produzione di energia elettrica. Per quanto riguarda le GO elettriche si rimanda alla relativa sezione del documento. Tale possibilità non è prevista per i produttori che richiedono l'emissione di GO per l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.102 del 2014 (art.16, comma 2). Si rammenta in proposito, infatti, che per gli impianti CAR è possibile certificare la produzione di energia elettrica in cogenerazione ad alto rendimento; nel caso in cui l'impianto CAR è alimentato da fonti rinnovabili (tipicamente biomasse), è possibile;

- richiedere l'emissione di una certificazione della produzione di energia elettrica in cogenerazione ad alto rendimento²⁹, oppure;
- richiedere l'emissione di GO per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con attributo CAR e/o la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Se il combustibile impiegato è biometano prelevato dalla rete, il suo utilizzo va certificato mediante l'annullamento, a favore dell'impianto CAR, di un equivalente numero di GO emesse per la produzione di biometano.

Si sottolinea che le eventuali GO vengono emesse anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili di impianti inclusi in interventi che accedono ai Certificati Bianchi ai sensi del DM 5 settembre 2011 (di seguito CB CAR) e del DM 11 gennaio 2017 e s.m.i.

Per gli impianti di produzione di energia termica e frigorifera alimentati a fonti rinnovabili facenti parte di sistemi che hanno già ottenuto la qualifica come sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il GSE anticipa che sarà prevista una procedura semplificata di qualifica IGO della durata di 45 giorni.

Si sottolinea che, mentre la qualifica IGO si riferisce a un singolo impianto, la qualifica di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente riguarda l'intero sistema. Pertanto, il mancato rispetto dei requisiti di efficienza del sistema, di per sé non pregiudica la possibilità, per un singolo impianto, di ottenere la qualifica IGO.

²⁸ Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici.

²⁹ Tale strumento di certificazione non è oggetto del presente documento.



La richiesta di qualifica IGO non va presentata per impianti riconosciuti CAR che beneficiano del riconoscimento dei premi stabiliti dall'art. 8, comma 8, del DM 6 luglio 2012. In questo caso, infatti, le eventuali GO spettanti vengono emesse e contestualmente trasferite sul conto proprietà del GSE.

La richiesta di qualifica IGO deve essere presentata al GSE dal Produttore soltanto per impianti già entrati in esercizio.

Tale richiesta, nelle more dello sviluppo del portale informatico dedicato, deve essere trasmessa al GSE via PEC all'indirizzo info@pec.gse.it, specificando nell'oggetto la dicitura *“Richiesta di qualifica IGO per GO termiche”*.

Il processo di qualifica, propedeutico alle attività di emissione e trasferimento delle GO, prevede:

1. invio della richiesta di qualifica IGO da parte del Produttore al GSE, corredata da tutta la documentazione prevista;
2. istruttoria tecnica di valutazione della richiesta, ai fini dell'identificazione dell'impianto (procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990);
3. comunicazione dell'esito della valutazione.

L'istruttoria tecnica del GSE prevede:

- analisi delle informazioni e della documentazione inviate, con particolare riferimento alla fonte rinnovabile utilizzata, alla configurazione impiantistica, alla modalità di collegamento alla rete e alla determinazione delle quantità di energia immessa nella rete di teleriscaldamento prodotta da fonte rinnovabile;
- verifica dell'iscrizione della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento all'Anagrafica Territoriale ai sensi della delibera ARERA 574/2018/R/tlr.

Il GSE, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica al Produttore mediante PEC l'esito della valutazione della richiesta di qualifica IGO. Si chiarisce al riguardo che il termine di 90 giorni è da considerarsi al netto dei tempi non imputabili al GSE (ad esempio in caso di interlocutorio: il tempo intercorrente tra la richiesta d'integrazione del GSE e la trasmissione da parte del Produttore della documentazione integrativa).

L'eventuale ritardo del GSE nell'invio del provvedimento di esito della valutazione non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

Il GSE può comunicare al Produttore, qualora ne ricorrano i presupposti di legge:

- la richiesta di integrare la documentazione inviata, se carente o non conforme o se fossero necessari chiarimenti (interlocutorio);
- il preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/1990, art.10 bis;
- l'esito positivo della richiesta di qualifica IGO (accoglimento) ovvero il rifiuto della richiesta (diniego).

Nel caso di richiesta di integrazione documentale (interlocutorio) e/o di preavviso di rigetto il Produttore avrà la possibilità di trasmettere al GSE quanto richiesto e/o le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti, indicando il contatto del referente della richiesta al quale il GSE può eventualmente rivolgersi per ulteriori informazioni. Nelle more dello sviluppo del portale informatico dedicato, la documentazione



deve essere trasmessa al GSE via PEC all'indirizzo info@pec.gse.it, specificando nell'oggetto la dicitura "Richiesta di qualifica IGO – Risposta a integrazione documentale".

Un'eventuale comunicazione da parte del GSE del preavviso di rigetto della richiesta presentata dal Produttore si inserisce nell'ambito della procedura definita all'art. 10 bis della legge 241/1990 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, prevede prima della formale adozione di un provvedimento negativo, che siano comunicati tempestivamente all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

A valle dell'analisi delle integrazioni pervenute, il GSE si pronuncia in merito alla richiesta di qualifica e ne comunica l'esito al Produttore.

In caso di accoglimento della richiesta di qualifica, ai fini del rilascio delle GO, il Produttore deve:

- registrarsi nell'Area Clienti del GSE (<https://areaclienti.gse.it>), qualora non già censito nell'ambito di altre applicazioni del GSE;
- sottoscrivere l'applicazione "Garanzie d'Origine" per l'accesso al Portale GO e alla Piattaforma Certigy.

In seguito all'accoglimento della richiesta i Produttori sono abilitati al trasferimento delle GO sulla piattaforma Certigy, secondo quanto chiarito nei successivi paragrafi relativi alla gestione delle GO.

Per la descrizione integrale della documentazione, delle informazioni e dei requisiti necessari alla presentazione di una richiesta di qualifica IGO si faccia riferimento al Manuale Utente del Portale GO.

Si ricorda, inoltre, che tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a completamento della richiesta di qualifica sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto.

Infine, si ricorda che il GSE mette a disposizione il Portale Supporto, in cui è possibile consultare le FAQ (*Frequently Asked Questions*) relative al servizio "Garanzia d'Origine" o presentare richieste di chiarimenti su specifiche tematiche. Al riguardo si precisa che il GSE ha individuato quale esclusivo canale di supporto trasparente e non discriminatorio suddetto Portale, accessibile in via diretta a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

4.1.1. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICA IGO

La richiesta di qualifica IGO deve essere presentata al GSE dal produttore, come definito all'art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto GO, con riferimento a impianti di produzione di energia termica e/o frigorifera, anche CAR, alimentati a fonti rinnovabili e connessi a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.



4.2. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GARANZIE DI ORIGINE

Ogni garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh di energia termica e/o frigorifera prodotta a partire da fonti rinnovabili e immessa in una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. L'emissione delle GO avviene con cadenza mensile. Qualora il periodo di misurazione sia superiore al mese, la quantità mensile viene determinata proporzionalmente.

Gli algoritmi di calcolo sono analoghi a quelli previsti ai fini della determinazione, per un singolo impianto, dell'energia fornita alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento derivante da fonti rinnovabili, definita dalle ["Procedure per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n° 199"](#) (si faccia riferimento ai sistemi di tipologia a)).

4.3. GESTIONE ED EMISSIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA

Ai fini della gestione delle GO, ovvero dell'esecuzione delle operazioni di emissione, trasferimento e annullamento delle GO, è necessario richiedere l'apertura di un conto proprietà. Le funzionalità del conto proprietà e le operazioni consentite a ciascun Operatore GO variano in funzione del profilo specifico con cui lo stesso è registrato sul Portale GO.

I profili che possono far richiesta di apertura conto proprietà sono:

- produttori di energia termica e/o frigorifera;
- gestori delle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- imprese di vendita di calore;
- trader operanti nel mercato italiano e/o estero.

4.3.1. EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE

Le GO sono emesse in formato elettronico nel rispetto di quanto disposto all'articolo 19 della direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le misure relative all'energia termica e/o frigorifera prodotta da fonte rinnovabile e immessa nelle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento per gli impianti qualificati vengono trasmesse dal produttore e acquisite da parte del GSE con cadenza mensile secondo le modalità definite nell'Allegato II.

Si ricorda che i dati trasmessi dovranno corrispondere alla sola energia termica o frigorifera prodotta da fonte rinnovabile e immessa nella rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, al netto di calore fornito a utenze diverse dalla rete o utilizzi interni all'impianto di produzione. Le modalità di calcolo dovranno essere quelle definite nell'ambito della qualifica.

Le GO vengono calcolate ed emesse direttamente sui conti proprietà dei produttori, sulla piattaforma Certigy. Sulle modalità operative si rimanda al Manuale Utente Certigy.



ALLEGATO I - CORRISPETTIVI GSE

Tipologia di Operazione	Corrispettivi (€/GO)
Emissione	0,033
Annullamento	0,033
Importazione	0,005
Esportazione	0,005
Trasferimento interno	0,004
Annullamento automatico	-

Tabella 21 – Corrispettivi GSE



ALLEGATO II - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI DI MISURA PER L'EMISSIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI ENERGIA TERMICA E/O FRIGORIFERA DA FONTI RINNOVABILI

II.a. Modalità di acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete

Il GSE acquisisce dal gestore di rete, responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, le seguenti grandezze energetiche a seconda delle configurazioni impiantistiche:

- energia elettrica prodotta;
- energia elettrica effettivamente immessa in rete;
- energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, ove necessario.

Si specifica che:

- in relazione agli impianti di produzione da fonte rinnovabile di potenza fino a 20 kW che non condividono il punto di connessione con altre unità di produzione, per i quali non è necessaria l'installazione del misuratore dell'energia elettrica M2 dell'energia elettrica prodotta, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione 361/2022/R/eel, l'Energia elettrica netta prodotta coincide con l'Energia elettrica effettivamente immessa in rete e il GSE acquisirà dal gestore di rete quest'ultimo dato di misura;
- nel caso di una unità di produzione che non condivide il punto di connessione con altre unità di produzione, la misura dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete sarà pari a quella rilevata dal misuratore M1, posto nel punto di connessione con la rete elettrica. Nel caso di potenziamento di impianto e/o nel caso in cui più UP condividano il medesimo punto di connessione, il gestore di rete trasmette il dato di misura ripartito per ciascuna unità di produzione, utilizzando appositi algoritmi definiti da quest'ultimo.

Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell'energia elettrica incentivata in presenza di sistemi di accumulo, quali l'energia assorbita e l'energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle *“Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale”*.

I dati di misura dovranno essere trasmessi al GSE dal gestore di rete con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese “m+1” successivo al mese di competenza “m”, secondo quanto previsto dal TIME, in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel TIS in base alla potenza disponibile sul punto di connessione.

Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del gestore di rete compatibilmente con le tempistiche previste per la validità dei titoli.



Per gli impianti di produzione aventi un contratto di incentivazione, il GSE utilizzerà le medesime misure di energia elettrica prodotta e/o immessa in rete, trasmesse dal gestore di rete in riferimento a tali contratti.

Le suddette modalità di acquisizione dei dati di misura funzionali all'emissione delle garanzie di origine saranno oggetto di aggiornamento a seguito della conclusione da parte dell'ARERA del procedimento per l'implementazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 199/21, avviato con deliberazione 122/2022/R/eel.

II.b. Modalità di acquisizione dei dati di misura dell'energia termica e/o frigorifera

Il GSE acquisisce con cadenza mensile:

- dal gestore del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, le misure dell'energia prodotta dall'impianto qualificato IGO e immessa nella rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento;
- dal produttore, ove necessario, le ulteriori misure utili alla determinazione dell'energia netta prodotta da fonti rinnovabili (es. nel caso di impianti ibridi).

Qualora il periodo di misurazione sia superiore al mese, la quantità mensile di GO spettanti viene determinata proporzionalmente.

L'emissione delle GO avviene sulla base delle grandezze misurate e, a tal fine, il sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrà essere dotato di strumentazione di misura idonea a quantificare il totale dell'energia termica da fonti rinnovabili immessa nella rete per mezzo delle sottostazioni di scambio.

II.b.1. Metodi di misura dell'energia termica/frigorifera

La quantità di energia termica/frigorifera fornita alla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento derivante da fonti rinnovabili deve essere misurata a valle dello scambiatore centrale/rete.


Nel caso in cui la centrale di produzione della quantità di energia termica/frigorifera sia alimentata, oltre che da fonti rinnovabili, anche da fonti fossili, i metodi di misura dovranno prevedere la determinazione delle quantità di energia derivanti sia dalle fonti rinnovabili e sia dalle fonti fossili, al fine di individuare la quota parte di energia termica/frigorifera destinata alla rete e derivante dalla sola fonte rinnovabile ($H_{TLR_{fr}}$).

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune configurazioni impiantistiche, con indicazione della posizione degli strumenti di misura necessari a quantificare le GO spettanti o degli algoritmi di calcolo da applicare, se necessari.

II.b.2. Impianti alimentati a sole fonti rinnovabili

La figura seguente mostra uno schema rappresentativo del posizionamento della misura dell'energia termica per la quale è possibile emettere GO. Si tratta di un impianto alimentato esclusivamente a fonti rinnovabili,


in questo caso biomassa, che però fornisce alla rete di teleriscaldamento solo una parte dell'energia termica che produce, essendo presente a monte un prelievo di calore per l'alimentazione di altre utenze.



Il numero di GO emesse sarà pari ai MWh misurati dalla strumentazione di misura identificata con il TAG M_{GO} , potendo essere inclusa esclusivamente l'energia termica immessa nella rete di teleriscaldamento.

II.b.3. Impianti ibridi

La configurazione che segue prevede un impianto costituito da una caldaia alimentata a biomassa e una alimentata a gas naturale. Entrambe immettono il totale dell'energia termica che producono in una rete di teleriscaldamento, per mezzo di un'unica sezione di scambio che riceve entrambi i contributi.





In questo caso non sarà possibile determinare il numero di GO spettanti con un unico strumento di misura, come fatto nel caso precedente, ma sarà necessario applicare un algoritmo di calcolo a partire dalle letture di diversi strumenti. In particolare:

- energia termica prodotta dalla sola caldaia a biomassa (M_1);
- energia termica prodotta dalla sola caldaia a gas naturale (M_2);
- energia termica immessa nella rete di teleriscaldamento dall'impianto (M_3).

Il numero delle GO spettanti è pari alla sola quota parte di energia immessa nella rete e attribuibile alla caldaia alimentata a fonti rinnovabili, calcolata come segue:

$$M_{GO} = M_3 * \frac{M_1}{M_1 + M_2}$$

Lo stesso approccio vale per gli impianti ibridi che funzionano in co-combustione, quindi con una singola unità produttiva alimentata da combustibile in parte rinnovabile e in parte no. Il caso tipico è quello degli impianti alimentati a rifiuti, per i quali la quota di energia prodotta che concorre al calcolo delle GO è solo quella attribuibile alla frazione biodegradabile del rifiuto. Anche in questi casi si applicano algoritmi di calcolo simili a quello appena illustrato ma che tengono conto delle diverse quote di energia consumata dall'impianto, anziché di diverse quote di energia termica e/o frigorifera prodotta.